SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 87

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 15 aprile 2009** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 50

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DELIBERAZIONE 18 dicembre 2008.

Aggiornamento contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico) e la società Ineos Vinyls Italia S.p.a. (Deliberazione n. 102/2008). *(09A03963)*

DELIBERAZIONE 18 dicembre 2008

Aggiornamento contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico) e il Consorzio agroindustriale aree svantaggiate piemontesi. (Deliberazione n. 103/2008). *(09A03964)*

DELIBERAZIONE 18 dicembre 2008

Aggiornamento contratto di programma tra il Ministero dello sviluppo economico e il Consorzio sviluppo agroindustriale piemontese -Addendum. (Deliberazione n. 104/2008). *(09A03965)*

DELIBERAZIONE 18 dicembre 2008

Fondo per le aree sottoutilizzate - Assegnazione a favore del Fondo infrastrutture (articolo 18, decreto-legge n. 185/2008). (Deliberazione n. 112/2008). *(09A03966)*

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 febbraio 2009.

Individuazione dei soggetti destinatari delle disposizioni recate dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, così come modificato dall'art. 1-*bis*, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, che reca disposizioni per la deducibilità dal reddito complessivo dichiarato delle liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti all'imposta sul reddito delle società, in favore, tra l'altro, di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 16 maggio 2008, n. 114, che ha istituito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al quale sono state trasferite le funzioni del Ministero dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2007, recante «Individuazione dei soggetti destinatari delle disposizioni recate dall'art. 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80», il quale, all'art. 1, prevede che lo stesso può essere soggetto a revisione annuale;

Considerata la necessità di procedere alla revisione annuale prevista dall'art. 1 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2007, in virtù della presenza di ulteriori soggetti ritenuti idonei a ricevere le liberalità di cui all'art. 14, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Decreta:

Art. 1.

1. Le fondazioni e le associazioni regolarmente riconosciute aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, a cui si rendono applicabili le disposizioni recate nell'art. 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono quelle indicate all'allegato, che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto e può essere soggetto a revisione annuale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2009

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
LETTA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
GELMINI

Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 2009

Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 121

ALLEGATO

Soggetti destinatari delle disposizioni recate dall'articolo 14, comma 1, decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35

N.	DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE	INDIRIZZO	CITTA'	CAP
1	Accademia della crusca	80000950487	Via di Castello, 46	Firenze	50141
2	Accademia di storia dell'arte sanitaria	97011740582	Lgt. in Sassia, 3	Roma	00193
3	AIRC – Associazione italiana per la ricerca sul cancro	80051890152	Via Corridoni, 7	Milano	20122
4	Associazione amici del "Centro Dino Ferrari"	07276710154	Via F. Sforza, 25	Milano	20122
5	Associazione Bianca Garavaglia	90004370129	Via C. Cattaneo, 8	Busto Arsizio (VA)	21052
6	Associazione culturale Marcovaldo	96032900043	Via Cappuccini, 23	Caraglio (CN)	12023
7	Associazione FIERI	97613610019	Via Ponza, 3	Torino	10100
8	Associazione nazionale per gli interessi del Mezzogiorno d'Italia – ANIMI	80113270583	P.zza Paganica, 13/2	Roma	00100
9	Associazione provinciale allevatori Taranto	80009870736	Via Roma, 12	Taranto	74100
10	Associazione Villa Vigoni	93002010135	Via G. Vigoni, 1	Menaggio (CO)	22017
11	Centro camuno di studi preistorici	81003350170	Via Marconi, 77	Capo di Ponte (BS)	25044
12	Centro di oncobiologia sperimentale – COBS	97107700821	Via S. Lorenzo Colli, 312	Palermo	90146
13	Centro di studi salentini	93057290756	V.le Gallipoli	Lecce	73100
14	Centro europeo di studi normanni	90003620649	Via Marconi, 25	Ariano Irpino (AV)	83031
16	Centro universitario europeo per i beni culturali	95010740652	P.zza Vescovato – Villa Rufolo	Ravello (SA)	84010
17	CETA – Centro di ecologia teorica e applicata	91003370318	Via Alviano, 18	Gorizia	34170
18	CIRIEC – Centro italiano di ricerche e di informazione sull'economia delle imprese pubbliche e di pubblico	02213280155	Via Fratelli Gabba, 66	Milano	20100
19	FEDERTERM	07382231004	Via Po, 22	Roma	00198
20	FIRC – Fondazione italiana per la ricerca sul cancro	80201470152	Via Corridoni, 7	Milano	20122
21	Fondazione Alcide De Gasperi, per la democrazia, la pace e la cooperazione internazionale	97038120586	Via Pavia, 1	Roma	00100
22	Fondazione Antonio Genovesi Salerno	95017420654	Via G. Pellegrino, 19	Vietri sul Mare (SA)	84019
23	Fondazione Ariel	03999760964	Via Manzoni, 56	Rozzano (MI)	20089
24	Fondazione Carlo Donat Cattin	97543620013	Via Stampatori, 4	Torino	10122
25	Fondazione Carlo e Dirce Callerio Onlus	80012710325	Via A. Fleming, 22/31	Trieste	34100
26	Fondazione centro di ricerche, studi e documentazione Piero Sraffa	97168270581	Via Ostiense, 139	Roma	00100
27	Fondazione centro nazionale studi manzoniani	80173130156	Via Morone, 1	Milano	20100
15	Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor	03064280153	Via Olgiettina, 60	Milano	20132
28	Fondazione centro studi investimenti sociali CENSIS	01158690584	P.zza di Novella, 2	Roma	00100
29	Fondazione CIMA	92085010095	Via A. Magliotto, 2	Savona	17100
30	Fondazione circolo fratelli Rosselli	94030560489	P.zza della libertà, 16	Firenze	50129
31	Fondazione COTEC	97227050586	Via della lungara, 10	Roma	00165
32	Fondazione D'Amico per la ricerca sulle malattie renali	97390750152	Via Giotto, 3	Milano	20145
33	Fondazione del Teatro Stabile di Torino	06762960014	Via Rossini, 12	Torino	10124
34	Fondazione di cultura internazionale Armando Verdiglione Onlus	97020210155	Via F.lli Gabba, 3	Milano	20121
35	Fondazione di ricerca istituto Carlo Cattaneo	00895880375	Via S. Stefano, 11	Bologna	40125

N.	DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE	INDIRIZZO	CITTA'	CAP
36	Fondazione EBRI	97272740586	Via del Fosso di Fiorano	Roma	00143
37	Fondazione EIBA	91004580493	P.zza SS. Apostoli, 66	Roma	00187
38	Fondazione ERILL	93164120235	Via dell'Artigliere, 8	Verona	37100
39	Fondazione europea di oncologia e scienze ambientali	92030070376	Via Guerrazzi, 18	Bologna	40125
40	Fondazione Ezio Franceschini Onlus	94021060481	Via Buca di Certosa, 2	Firenze	50124
41	Fondazione Giancarla Vollaro	97491510158	Via Filodrammatici, 10	Milano	20121
42	Fondazione Giangiacomo Feltrinelli	80041090152	Via Romagnosi, 3	Milano	20121
43	Fondazione Giannino Bassetti	97146110156	Via Gesù, 13	Milano	20100
44	Fondazione Giorgio Cini Onlus	80009330277	Isola S. Giorgio Maggiore, 1	Venezia	30100
45	Fondazione Giovanni Goria	92046540057	Via Bonzanigo, 34	Asti	14100
46	Fondazione Humanitas	97245860156	Via Manzoni, 56	Rozzano (MI)	20089
47	Fondazione Humanitas per la ricerca	97408620157	Via Manzoni, 56	Rozzano (MI)	20089
48	Fondazione IMC – Centro marino internazionale – Onlus	00603710955	Loc. Sa Mardini	Oristano	09170
49	Fondazione internazionale di ricerca per il cuore Onlus	97154450585	Via E. Petrolini, 2	Roma	00197
50	Fondazione ISI	97529660017	V.le Settemio Severo, 65	Torino	10133
51	Fondazione istituto di alta cultura Orestiadi Onlus	01602910810	Via Comunale Baglio di Stefano	Gibellina (TP)	91024
52	Fondazione istituto europeo di oncologia (IEO)	97121070151	Via Ripamonti, 435	Milano	20141
53	Fondazione istituto Gramsci Onlus	97024640589	Via Portuense, 95/C	Roma	00153
54	Fondazione istituto insubrico di ricerca per la vita	09506053018	P.zza Libertà, 1	Varese	21100
55	Fondazione italiana John Dewey Onlus	98042540785	Via Sicilia, 101	Cosenza	87100
56	Fondazione italiana per il notariato	97203020587	Via Flaminia, 160	Roma	00196
57	Fondazione IUAV di Venezia	00188420277	Tolentini - Santa Croce , 191 – c/o Università	Venezia	30135
58	Fondazione IULM	03644930962	Via Carlo Bò, 1	Milano	20100
59	Fondazione Lelio e Lisli Basso – ISSOCO	80162890588	Via della Dogana Vecchia, 5	Roma	00186
60	Fondazione Liberal	05113681000	Via del pozzetto, 122	Roma	00100
61	Fondazione Marco Biagi	94104140366	V.le Berengario, 51	Modena	41100
62	Fondazione marittima Ammiraglio Michelagnoli – Onlus	90018740739	C.so Umberto I, 147	Taranto	74100
63	Fondazione Niccolò Canussio	02045860307	Via N. Canussio, 4	Cividale del Friuli (UD)	33043
64	Fondazione osservatorio ximeniano di Firenze – Onlus	94113710480	B.go S. Lorenzo, 26	Firenze	50100
65	Fondazione Pasquale Valerio per la storia delle donne	95041070632	Calata Trinità Maggiore, 53	Napoli	80134
66	Fondazione per il libro, la musica e la cultura	97557320013	Via Santa Teresa, 15	Torino	10121
67	Fondazione per la sussidiarietà	03558260968	Via Torino, 68	Milano	20123
68	Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII	92028270376	Via S. Vitale, 114	Bologna	40125
69	Fondazione politecnico di Milano	97346000157	P.zza Leonardo Da Vinci, 32	Milano	20100
70	Fondazione Ri.MED	97207790821	P.zza Sett'Angeli, 10	Palermo	90134
71	Fondazione San Secondo	97593580018	Via Assietta, 9	Torino	10128
72	Fondazione Santa Lucia	97138260589	Via Ardeatina, 306	Roma	00179
73	Fondazione sclerosi multipla	95051730109	Via Operai, 40	Genova	16149
74	Fondazione SIGMA TAU	06783870584	Viale Shakespeare, 47	Roma	00144
75	Fondazione SMIRG	02175940903	Via Caprera, 3/A	Sassari	07100
76	Fondazione Spadolini Nuova Antologia	94002530486	Via Pian dei Giullari, 139	Firenze	50125
77	Fondazione Telethon	04879781005	Via G. Saliceto, 5/A	Roma	00161
78	Fondazione Ugo Spirito	04015590583	Via Genova, 24	Roma	00184
79	Fondazione Umberto Veronesi	97298700150	C.so Venezia, 18	Milano	20121

N.	DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE	INDIRIZZO	CITTA'	CAP
80	Fondazione università L'Aquila	01678370667	Via Paganica, 21	L'Aquila	67100
81	Fondazione universitaria "Alma Mater Ticinensis"	96055400186	c/o Università, Strada Nuova, 65	Pavia	27100
82	Fondazione universitaria "Azienda agraria"	02884950540	P.zza Università, 1 – c/o Università	Perugia	06123
83	Fondazione universitaria "Italo-Libica"	97215100823	c/o Università, P.zza Marina, 61	Palermo	90133
84	Fondazione universitaria di Salerno	95092950658	Via Ponte Don Melillo	Fisciano (SA)	84084
85	Fondazione universitaria G. D'Annunzio	02043520697	Via dei Vestini, 31	Chieti	66013
86	Fondazione universitaria medicina molecolare e terapia cellulare dell'università politecnica delle Marche	02213100429	Via Tronto – c/o Presidenza facoltà medicina e chirurgia	Ancona	60121
87	Fondazione VIDAS	97027890157	Corso Italia, 17	Milano	20122
88	Fondazioni università di Teramo	92029690671	V.le Crucioli, 122	Teramo	64100
89	FORMIT	97039500588	Via G. Gemelli Careri, 11	Roma	00147
90	Forum per i problemi della pace e della guerra	94013860484	Via G. Orsini, 44	Firenze	50100
91	Heart Care Foundation	94070130482	Via La Marmora, 36	Firenze	50121
92	IIASS Istituto Internazionale Alti Studi Scientifici	02700710656	Via G. Pellegrino, 19	Vietri sul Mare (SA)	84019
93	Istituto affari internazionali	80128970581	Via A. Brunetti, 9	Roma	00186
94	Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri	03254210150	Via Eritrea, 62	Milano	20100
95	Istituto Guglielmo Tagliacarne per la promozione della cultura economica	07552810587	Via Appia Pignatelli, 62	Roma	00178
96	Istituto internazionale di storia economica	01239300484	Via L. Muzzi, 38	Prato	59100
97	Istituto internazionale Jacques Maritain	80438560585	Via Flavia, 104	Roma	00187
98	Istituto italiano di paleontologia umana	80227230580	P.zza Mincio, 2	Roma	00198
99	Istituto italiano di preistoria e protostoria	01322310481	Via Sant'Egidio, 21	Firenze	50122
100	Istituto Luigi Sturzo	80065510580	Via delle Coppelle, 35	Roma	00186
101	Istituto nazionale di architettura in/arch	80236810588	Via Crescenzio, 16	Roma	00193
102	Istituto Paracelso	04218481002	Via Oreste Regnoli, 8	Roma	00152
103	Istituto Pasteur Fondazione Cenci – Bolognetti	80201430586	Piazzale Aldo Moro, 5	Roma	00185
104	Istituto per gli studi di politica internazionale (ISPI)	02141980157	Via Clerici, 5	Milano	20121
105	Istituto per la storia del movimento cattolico PaoloVI	80437930581	Via Conciliazione, 1	Roma	00193
106	Istituto scientifico di chimica e biochimica	01110900154	Via G. Colombo, 81	Milano	20133
107	Istituto sperimentale italiano Lazzaro Spallanzani	80101410159	Viale E. Forlanini, 23	Milano	20134
108	Istituto superiore Mario Boella	97600940015	Via P. C. Boggio	Torino	10138
109	Lega italiana per la lotta contro i tumori	80118410580	Via A. Torlonia, 15	Roma	00161
110	Prato ricerche – Istituto per la ricerca ambientale e la mitigazione dei rischi	01942520972	Via Galcianese, 20/H	Prato	59100
111	Scuola superiore di oncologia e scienze biomediche	01193680103	P.le S. Giacomo, 3	Santa Margherita Ligure (GE)	16038
112	Società filosofica italiana	97009070588	Via Nomentana , 118	Roma	00100
113	Società geografica italiana	01588020584	Via della Navicella, 12	Roma	00184
114	Società internazionale per lo studio del medioevo latino	94011440487	Via Colleramole, 11	Impruneta (FI)	50023
115	Studio firmano dell'antica università per la storia dell'arte medica e della scienza	81008820441	Via Migliorati, 2	Fermo (AP)	63023
116	Venice international university	94027420275	Calle Isola di San Servolo, 1	Venezia	30100

09A04238

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 febbraio 2009.

Individuazione dei soggetti destinatari delle disposizioni recate dall'articolo 1, comma 353, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 1, comma 353, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che reca disposizioni per l'integrale deducibilità dal reddito del soggetto erogante dei fondi trasferiti per il finanziamento della ricerca, a titolo di contributo o liberalità, dalle società e dagli altri soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società in favore, tra l'altro, di fondazioni e di associazioni regolarmente riconosciute a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro della salute;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 16 maggio 2008, n. 114, che ha istituito il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, al quale sono state trasferite le funzioni del Ministero della salute;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2007, recante «Individuazione dei soggetti destinatari delle disposizioni recate dall'art. 1, comma 353, della legge 23 dicembre 2005, n. 266», il quale, all'art. 1, prevede che 1o stesso può essere soggetto a revisione annuale;

Considerata la necessità di procedere alla revisione annuale prevista dall'art. 1 del predetto decreto del Presidente del Consiglio di Ministri 8 maggio 2007, in virtù della presenza di ulteriori soggetti ritenuti idonei a ricevere i contributi e le liberalità di cui all'art. 1, comma 353, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Decreta:

Art. 1.

1. Le fondazioni e le associazioni regolarmente riconosciute aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, a cui si rendono applicabili le disposizioni recate nell'art. 1, comma 353, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono quelle indicate nell'allegato, che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto e può essere soggetto a revisione annuale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2009

p. *Il Presidente*
del Consiglio dei Ministri
LETTA

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca
GELMINI

Il Ministro del lavoro, della salute
e delle politiche sociali
SACCONI

Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 2009

Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 122

ALLEGATO

Soggetti destinatari delle disposizioni recate dall'articolo 1, comma 353, legge 23 dicembre 2005, n. 266

N.	DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE	INDIRIZZO	CITTA'	CAP
1	Accademia della crusca	80000950487	Via di Castello, 46	Firenze	50141
2	Accademia di storia dell'arte sanitaria	97011740582	Lgt. in Sassia, 3	Roma	00193
3	Agenzia per i servizi sanitari regionali	97113690586	Via Puglie, 23	Roma	00187
4	AIRC – Associazione italiana per la ricerca sul cancro	80051890152	Via Corridoni, 7	Milano	20122
5	Associazione amici del "Centro Dino Ferrari"	07276710154	Via F. Sforza, 25	Milano	20122
6	Associazione Bianca Garavaglia	90004370129	Via C. Cattaneo, 8	Busto Arsizio (VA)	21052
7	Associazione culturale Marcovaldo	96032900043	Via Cappuccini, 23	Caraglio (CN)	12023
8	Associazione FIERI	97613610019	Via Ponza, 3	Torino	10100
9	Associazione nazionale per gli interessi del Mezzogiorno d'Italia – ANIMI	80113270583	P.zza Paganica, 13/2	Roma	00100
10	Associazione Oasi di Maria Santissima	00102160868	Via Conte Ruggero, 73	Troina (EN)	94018
11	Associazione Premio Grinzane Cavour	90007070049	P.zza Vittorio Emanuele, 10	Costigliole D'Asti	14055
12	Associazione provinciale allevatori Taranto	80009870736	Via Roma, 12	Taranto	74100
13	Associazione Villa Vigoni	93002010135	Via G. Vigoni, 1	Menaggio (CO)	22017
14	Centro camuno di studi preistorici	81003350170	Via Marconi, 77	Capo di Ponte (BS)	25044
15	Centro di oncobiologia sperimentale – COBS	97107700821	Via S. Lorenzo Colli, 312	Palermo	90146
16	Centro di studi salentini	93057290756	V.le Gallipoli	Lecce	73100
17	Centro europeo di studi normanni	90003620649	Via Marconi, 25	Ariano Irpino (AV)	83031
18	Centro nazionale di adroterapia oncologica	97301200156	Via Caminadella, 16	Milano	20123
19	Centro riferimento oncologico	00623340932	Via Pedemontana Occidentale, 12	Aviano (PN)	33081
20	Centro universitario europeo per i beni culturali	95010740652	P.zza Vescovato – Villa Rufolo	Ravello (SA)	84010
21	CETA – Centro di ecologia teorica e applicata	91003370318	Via Alviano, 18	Gorizia	34170
22	CIRIEC – Centro italiano di ricerche e di informazione sull'economia delle imprese pubbliche e di pubblico	02213280155	Via Fratelli Gabba, 66	Milano	20100
23	Congregazione figli dell'Immacolata Concezione Istituto dermatologico – IDI	01356310589	Via dei Monti di Creta, 104	Roma	00167
24	Ente ospedaliero spec. gastr. Saverio de Bellis	00565330727	Via F. Valente, 4	Castellana Grotte (BA)	70013
25	FEDERTERM	07382231004	Via Po, 22	Roma	00198
26	FIRC – Fondazione italiana per la ricerca sul cancro	80201470152	Via Corridoni, 7	Milano	20122
27	Fondazione Alcide De Gasperi, per la democrazia, la pace e la cooperazione internazionale	97038120586	Via Pavia, 1	Roma	00100
28	Fondazione Antonio Genovesi Salerno	95017420654	Via G. Pellegrino, 19	Vietri sul Mare (SA)	84019
29	Fondazione Ariel	03999760964	Via Manzoni, 56	Rozzano (MI)	20089
30	Fondazione Carlo Donat Cattin	97543620013	Via Stampatori, 4	Torino	10122
31	Fondazione Carlo e Dirce Callerio Onlus	80012710325	Via A. Fleming, 22/31	Trieste	34100
32	Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza	00138660717	Via dei Cappuccini	S.Giovanni R. (FG)	71013

N.	DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE	INDIRIZZO	CITTA’	CAP
33	Fondazione centro di ricerche, studi e documentazione Piero Sraffa	97168270581	Via Ostiense, 139	Roma	00100
34	Fondazione centro nazionale studi manzoniani	80173130156	Via Morone, 1	Milano	20100
35	Fondazione centro San Raffaele del Monte Tabor	03064280153	Via Olgettina, 60	Milano	20132
36	Fondazione centro studi investimenti sociali CENSIS	01158690584	P.zza di Novella, 2	Roma	00100
37	Fondazione CIMA	92085010095	Via A. Magliotto, 2	Savona	17100
38	Fondazione circolo fratelli Rosselli	94030560489	P.zza della libertà, 16	Firenze	50129
39	Fondazione COTEC	97227050586	Via della lungara, 10	Roma	00165
40	Fondazione D’Amico per la ricerca sulle malattie renali	97390750152	Via Giotto, 3	Milano	20145
41	Fondazione del Teatro Stabile di Torino	06762960014	Via Rossini, 12	Torino	10124
42	Fondazione di cultura internazionale Armando Verdiglione Onlus	97020210155	Via F.lli Gabba, 3	Milano	20121
43	Fondazione di ricerca istituto Carlo Cattaneo	00895880375	Via S. Stefano, 11	Bologna	40125
44	Fondazione EBRI	97272740586	Via del Fosso di Fiorano	Roma	00143
45	Fondazione EIBA	91004580493	P.zza SS. Apostoli, 66	Roma	00187
46	Fondazione ERILL	93164120235	Via dell’Artigliere, 8	Verona	37100
47	Fondazione europea di oncologia e scienze ambientali	92030070376	Via Guerrazzi, 18	Bologna	40125
48	Fondazione Ezio Franceschini Onlus	94021060481	Via Buca di Certosa, 2	Firenze	50124
49	Fondazione G.B. Bietti	07864670588	Via Livenza, 3	Roma	00198
50	Fondazione Giancarla Vollaro	97491510158	Via Filodrammatici, 10	Milano	20121
51	Fondazione Giangiacomo Feltrinelli	80041090152	Via Romagnosi, 3	Milano	20121
52	Fondazione Giannino Bassetti	97146110156	Via Gesù, 13	Milano	20100
53	Fondazione Giorgio Cini Onlus	80009330277	Isola S. Giorgio Maggiore, 1	Venezia	30100
54	Fondazione Giovanni Goria	92046540057	Via Bonzanigo, 34	Asti	14100
55	Fondazione Giovanni Pascale	00911350635	Via M. Semmola	Napoli	80131
56	Fondazione Humanitas	97245860156	Via Manzoni, 56	Rozzano (MI)	20089
57	Fondazione Humanitas per la ricerca	97408620157	Via Manzoni, 56	Rozzano (MI)	20089
58	Fondazione IMC – Centro marino internazionale – Onlus	00603710955	Loc. Sa Mardini	Oristano	09170
59	Fondazione IME – Istituto mediterraneo di ematologia	97297160588	V.le Regina Elena, 295	Roma	00161
60	Fondazione internazionale di ricerca per il cuore Onlus	97154450585	Via E. Petrolini, 2	Roma	00197
61	Fondazione ISI	97529660017	V.le Settimio Severo, 65	Torino	10133
62	Fondazione istituto di alta cultura Orestiadi Onlus	01602910810	Via Comunale Baglio di Stefano	Gibellina (TP)	91024
63	Fondazione istituto europeo di oncologia (IEO)	97121070151	Via Ripamonti, 435	Milano	20141
64	Fondazione istituto Gramsci Onlus	97024640589	Via Portuense, 95/C	Roma	00153
65	Fondazione istituto neurologico Casimiro Mondino	00396070187	Via Palestro, 3	Pavia	27100
66	Fondazione italiana John Dewey Onlus	98042540785	Via Sicilia, 101	Cosenza	87100
67	Fondazione italiana per il notariato	97203020587	Via Flaminia, 160	Roma	00196
68	Fondazione IUAV di Venezia	00188420277	Tolentini – Santa Croce, 191 – c/o Università	Venezia	30135
69	Fondazione IULM	03644930962	Via Carlo Bò, 1	Milano	20100
70	Fondazione Lelio e Lisli Basso – ISSOCO	80162890588	Via della Dogana Vecchia, 5	Roma	00186
71	Fondazione Liberal	05113681000	Via del pozzetto, 122	Roma	00100
72	Fondazione Marco Biagi	94104140366	V.le Berengario, 51	Modena	41100
73	Fondazione marittima Ammiraglio Michelagnoli – Onlus	90018740739	C.so Umberto I, 147	Taranto	74100
74	Fondazione Niccolò Canussio	02045860307	Via N. Canussio, 4	Cividale del Friuli (UD)	33043

N.	DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE	INDIRIZZO	CITTA'	CAP
75	Fondazione osservatorio ximeniano di Firenze – Onlus	94113710480	B.go S. Lorenzo, 26	Firenze	50100
76	Fondazione Palazzo Bricherasio	06646180013	Via Lagrange, 20	Torino	10123
77	Fondazione Pasquale Valerio per la storia delle donne	95041070632	Calata Trinità Maggiore, 53	Napoli	80134
78	Fondazione per il libro, la musica e la cultura	97557320013	Via Santa Teresa, 15	Torino	10121
79	Fondazione per la ricerca biomedica avanzata	92102180285	Via Orus, 2	Padova	35030
80	Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII	92028270376	Via S. Vitale, 114	Bologna	40125
81	Fondazione piemontese per la ricerca sul cancro	97519070011	Strada Prov.le 142 km 3,95	Candiolo (TO)	10060
82	Fondazione politecnico di Milano	97346000157	P.zza Leonardo Da Vinci, 32	Milano	20100
83	Fondazione Pro. Juv. Don Carlo Gnocchi cen. med. soc. Santa Maria Nascente	04793650583	Via Capecelatro, 66	Milano	20148
84	Fondazione Ri.MED	97207790821	P.zza Sett'Angeli, 10	Palermo	90134
85	Fondazione Salvatore Maugeri	00305700189	Via A. Ferrata, 4	Pavia	27100
86	Fondazione San Secondo	97593580018	Via Assietta, 9	Torino	10128
87	Fondazione Santa Lucia	97138260589	Via Ardeatina, 306	Roma	00179
88	Fondazione sclerosi multipla	95051730109	Via Operai, 40	Genova	16149
89	Fondazione SIGMA TAU	06783870584	Viale Shakespeare, 47	Roma	00144
90	Fondazione SMIRG	02175940903	Via Caprera, 3/A	Sassari	07100
91	Fondazione Spadolini Nuova Antologia	94002530486	Via Pian dei Giullari, 139	Firenze	50125
92	Fondazione Stella Maris	00126240506	V.le del Tirreno, 331	Calambrone (PI)	56018
93	Fondazione Telethon	04879781005	Via G. Saliceto, 5/A	Roma	00161
94	Fondazione Ugo Spirito	04015590583	Via Genova, 24	Roma	00184
95	Fondazione Umberto Veronesi	97298700150	C.so Venezia, 18	Milano	20121
96	Fondazione università L'Aquila	01678370667	Via Paganica, 21	L'Aquila	67100
97	Fondazione universitaria "Alma Mater Ticinensis"	96055400186	c/o Università, Strada Nuova, 65	Pavia	27100
98	Fondazione universitaria "Azienda agraria"	02884950540	P.zza università, 1 – c/o Università	Perugia	06123
99	Fondazione universitaria "Italo-Libica"	97215100823	c/o Università, P.zza Marina, 61	Palermo	90133
100	Fondazione universitaria di Salerno	95092950658	Via Ponte Don Melillo	Fisciano (SA)	84084
101	Fondazione universitaria G. D'Annunzio	02043520697	Via dei Vestini, 31	Chieti	66013
102	Fondazione universitaria medicina molecolare e terapia cellulare dell'università politecnica delle Marche	02213100429	Via Tronto – c/o Presidenza facoltà medicina e chirurgia	Ancona	60121
103	Fondazioni università di Teramo	92029690671	V.le Crucioli, 122	Teramo	64100
104	FORMIT	97039500588	Via G. Gemelli Careri, 11	Roma	00147
105	Forum per i problemi della pace e della guerra	94013860484	Via G. Orsini, 44	Firenze	50100
106	Heart Care Foundation	94070130482	Via La Marmora, 36	Firenze	50121
107	IIASS Istituto Internazionale Alti Studi Scientifici	02700710656	Via G. Pellegrino, 19	Vietri sul Mare (SA)	84019
108	Istituti fisioterapici ospitalieri Regina Elena	02153140583	Via Elio Chianesi, 53	Roma	00144
109	Istituti fisioterapici ospitalieri San Gallicano	02153140583	Via Elio Chianesi, 53	Roma	00144
110	Istituti ortopedici Rizzoli	00302030374	Via Barbiano, 1	Bologna	40136
111	Istituto affari internazionali	80128970581	Via A. Brunetti, 9	Roma	00186
112	Istituto auxologico italiano	02703120150	Via Ludovico Ariosto, 13	Milano	20133
113	Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri	03254210150	Via Eritrea, 62	Milano	20100
114	Istituto Eugenio Medea Ass. Nostra Famiglia	00307430132	Via Don Luigi Monza, 20	Bosisio Parini (LC)	23842
115	Istituto Giannina Gaslini	00577500101	L.go Gerolamo Gaslini, 5	Genova	16147
116	Istituto Guglielmo Tagliacarne per la promozione della cultura economica	07552810587	Via Appia Pignatelli, 62	Roma	00178
117	Istituto internazionale di storia economica	01239300484	Via L. Muzzi, 38	Prato	59100

N.	DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE	INDIRIZZO	CITTA'	CAP
118	Istituto internazionale Jacques Maritain	80438560585	Via Flavia, 104	Roma	00187
119	Istituto IRCCS Neurolesi	97023700830	Via Palermo (C.da Casazze)	Messina	98124
120	Istituto italiano di paleontologia umana	80227230580	P.zza Mincio, 2	Roma	00198
121	Istituto italiano di preistoria e protostoria	01322310481	Via Sant'Egidio, 21	Firenze	50122
122	Istituto Luigi Sturzo	80065510580	Via delle Coppelle, 35	Roma	00186
123	Istituto nazionale di architettura in/arch	80236810588	Via Crescenzio, 16	Roma	00193
124	Istituto nazionale di genetica molecolare INGM	04175700964	Via Francesco Sforza, 35	Milano	20122
125	Istituto nazionale per la ricerca sul cancro	80100850108	L.go Rosanna Benzi, 10	Genova	16132
126	Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani	05080991002	Via Portuense, 292	Roma	00149
127	Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori	80018230153	Via Venezian, 1	Milano	20122
128	Istituto nazionale riposo e cura anziani – INRCA	00204480420	Via Santa Margherita, 5	Ancona	60100
129	Istituto neurologico Carlo Besta	01668320151	Via Celoria, 11	Milano	20133
130	Istituto oncologico veneto	04074560287	Via Gattamelata, 64	Padova	35128
131	Istituto Paracelso	04218461002	Via Oreste Regnoli, 8	Roma	00152
132	Istituto Pasteur Fondazione Cenci Bolognetti	80201430586	Piazzale Aldo Moro, 5	Roma	00185
133	Istituto per gli studi di politica internazionale (ISPI)	02141980157	Via Clerici, 5	Milano	20121
134	Istituto per l'infanzia Burlo Garofolo	00124430323	Via dell'Istria, 65/1	Trieste	34137
135	Istituto per la storia del movimento cattolico PaoloVI	80437930581	Via Conciliazione, 1	Roma	00193
136	Istituto San Giovanni di Dio Fatebenefratelli	01647730157	Via Pilastroni, 4	Brescia	25123
137	Istituto scientifico di chimica e biochimica	01110900154	Via G. Colombo, 81	Milano	20133
138	Istituto sperimentale italiano Lazzaro Spallanzani	80101410159	Viale E. Forlanini, 23	Milano	20134
139	Istituto superiore di sanità	80211730587	V.le Regina Elena, 299	Roma	00161
140	Istituto superiore Mario Boella	97600940015	Via P. C. Boggio	Torino	10138
141	Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro	96047640584	Via Urbana, 167	Roma	00184
142	Lega italiana per la lotta contro i tumori	80118410580	Via A. Torlonia, 15	Roma	00161
143	Ospedale maggiore policlinico Mangiagalli e Regina Elena	04724150968	Via Francesco Sforza, 28	Milano	20132
144	Ospedale oncologico Bari	00727270720	Via G. Amendola, 209	Bari	70126
145	Ospedale pediatrico Bambino Gesù	80403930581	P.zza Sant'Onofrio, 4	Roma	00165
146	Policlinico San Matteo	00303490189	Via Mentana, 4	Pavia	27100
147	Prato ricerche – Istituto per la ricerca ambientale e la mitigazione dei rischi	01942520972	Via Galcianese, 20/H	Prato	59100
148	Prov. lomb. ven. dell'Ord. rel. dei Camill. ospedale San Camillo	01556270153	Via Alberoni , 70	Venezia	30126
149	Scuola superiore di oncologia e scienze biomediche	01193680103	P.le S. Giacomo, 3	Santa Margherita Ligure (GE)	16038
150	Scuola superiore europea di medicina molecolare SEMM	97297210151	C.so Venezia , 18	Milano	20100
151	Società filosofica italiana	97009070588	Via Nomentana , 118	Roma	00100
152	Società geografica italiana	01588020584	Via della Navicella, 12	Roma	00184
153	Società internazionale per lo studio del medioevo latino	94011440487	Via Colleramole, 11	Impruneta (FI)	50023
154	Studio firmano dell'antica università per la storia dell'arte medica e della scienza	81008820441	Via Migliorati, 2	Fermo (AP)	63023
155	Venice international university	94027420275	Calle Isola di San Servolo, 1	Venezia	30100

09A04239

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 febbraio 2009.

Riduzioni d'imposta previste dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 285, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 4, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il quale prevede che nell'anno 2009, nel limite complessivo di spesa di 60 milioni di euro, sia riconosciuta una riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali sul trattamento economico accessorio del personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico titolare di un reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2008, a 35.000 euro;

Visto il secondo periodo del citato art. 4, comma 3 che demanda l'individuazione della misura della riduzione dell'imposta sulle persone fisiche, nonché delle sue modalità applicative ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta dei Ministri interessati, di concerto con i Ministri della pubblica amministrazione e dell'innovazione e dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, recante l'approvazione del testo unico delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante l'istituzione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante l'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Visto il numero complessivo del personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, in servizio alla data del 1° gennaio 2009, che, in base alla certificazione unica dipendente (CUD) rilasciata dai sostituti di imposta, risulta avere avuto un reddito di lavoro dipendente riferito all'anno 2008 non superiore a 35.000 euro, pari a 447.758 unità;

Considerata la necessità di indicare il valore massimo del beneficio annuale per ciascun soggetto, consistente nella minore imposta trattenuta, al fine di rispettare il citato limite di spesa di 60 milioni di euro;

Considerata la necessità di evitare sperequazioni di trattamento tra il personale del menzionato comparto, compreso il personale volontario non in servizio permanente o comunque percettore del trattamento economico di paga come gli allievi delle accademie e delle scuole, a causa della diversità degli istituti retributivi di carattere accessorio applicabili in base ai singoli ordinamenti;

Ravvisata la necessità di realizzare le riduzioni di imposta previste dall'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 185 del 2008, attraverso l'applicazione di una detrazione d'imposta, in ragione degli adempimenti cui sono tenuti i sostituti d'imposta in base alla normativa vigente;

Sulla proposta dei Ministri della difesa, dell'interno, della giustizia e delle politiche agricole alimentari e forestali e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Destinatari della riduzione d'imposta

1. I soggetti destinatari della riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nella misura indicata all'art. 2, sono tutto il personale militare delle Forze armate, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che abbia percepito nell'anno 2008 un reddito da lavoro dipendente, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, complessivamente non superiore a 35.000 euro.

Art. 2.

Misura della riduzione di imposta

1. Nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2009, l'imposta lorda determinata sul trattamento economico accessorio, corrisposto al personale del comparto sicurezza e difesa e del soccorso pubblico, è ridotta per ciascun beneficiario dell'importo massimo di 134,00 euro.

2. Il sostituto di imposta applica la riduzione di imposta di cui al comma 1 in un'unica soluzione, fino a capienza dell'imposta lorda calcolata sul trattamento economico accessorio erogato e, per l'eventuale importo residuo, in occasione delle successive erogazioni effettuate nell'anno al medesimo titolo.

3. Ai fini del presente decreto costituiscono trattamento economico accessorio le voci retributive considerate trattamento economico accessorio dai decreti del Presidente della Repubblica di recepimento degli accordi sindacali e dai provvedimenti di concertazione del personale di cui all'art. 1.

4. Per il personale volontario non in servizio permanente delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per gli allievi delle accademie, delle scuole e degli istituti di istruzione, secondo i rispettivi ordinamenti, del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, la riduzione di imposta di cui al comma 1 si applica sull'imposta lorda determinata sulla metà del trattamento economico complessivamente percepito.

Roma, 27 febbraio 2009

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro della difesa
LA RUSSA

Il Ministro dell'interno
MARONI

Il Ministro della giustizia
ALFANO

Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
ZAIA

Il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione
BRUNETTA

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 2009
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 125

09A04189

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 1° aprile 2009.

Ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del finanziamento autorizzato per l'anno 2008 per lo svolgimento delle funzioni conferite ai fini della conservazione e della difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353, concernente «Legge quadro in materia di incendi boschivi» e, in particolare, l'art. 12, comma 2, il quale prevede il trasferimento statale in favore delle regioni della somma di lire 20 miliardi annue nel triennio 2000-2002, per lo svolgimento di funzioni conferite ai fini della conservazione e della difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale;

Visto il comma 3 dell'art. 12 della citata legge n. 353/2000 il quale prevede che:

a decorrere dall'anno finanziario 2003, per il finanziamento delle suindicate funzioni si provvede con stanziamento determinato dalla legge finanziaria, ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera *d)* della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni;

che la ripartizione delle risorse tra le regioni avviene con le medesime modalità di cui al comma 2 dell'art. 12 della legge n. 353/2000;

Vista la tabella *C* della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) con la quale viene autorizzato lo stanziamento di euro 8.527.000,00 in relazione alle disposizioni di cui alla citata legge quadro in materia di incendi boschivi, sul cap. 2820/Mef - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali - Erogazioni a enti territoriali per interventi di settore;

Considerato che, ai sensi del più volte richiamato art. 12, comma 2, il predetto finanziamento deve essere ripartito, per la metà, in proporzione al patrimonio boschivo rilevato dall'inventario forestale nazionale, costituito presso il Corpo forestale dello Stato, e, per l'altra metà, in quote inversamente proporzionali al rapporto tra superficie percorsa dal fuoco e superficie regionale boscata totale prendendo a riferimento il dato medio del quinquennio precedente;

Considerato che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, con note n. DPC/PREN/37837 del 6 giugno 2008 e n. DPC/PREN 66402 del 16 ottobre 2008, ha provveduto a trasmettere i dati concernenti la ripartizione del finanziamento 2008, elaborati sulla base dei criteri stabiliti dal vigente art. 12, comma 2, della legge n. 353/2000 e tenendo conto dello stanziamento iscritto per l'anno finanziario in corso sul cap. 2820/Mef nonché dei dati relativi dell'Inventario forestale nazionale comunicati dal Corpo forestale dello Stato;

Ritenuto che sia necessario provvedere, sulla base dei dati come sopra acquisiti, alla ripartizione in favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano della somma complessiva di euro 8.527.000,00 in relazione alle predette finalità, secondo gli importi indicati nell'allegata tabella;

Visto il parere espresso dalla Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 26 febbraio 2009;

Decreta:

Il finanziamento di euro 8.527.000,00 autorizzato per l'anno 2008 dalla tabella *C)* allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) in relazione alle disposizioni di cui alla legge 21 dicembre 2000, n. 353, per lo svolgimento da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano delle funzioni conferite ai fini della conservazione e della difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale, è ripartito secondo quanto indicato nell'allegata tabella, che forma parte integrante del presente provvedimento.

Roma, 1° aprile 2009

Il Ministro: TREMONTI

ALLEGATO

ANNO 2008 – RIPARTIZIONE FINANZIAMENTI RECATI DALLA LEGGE 353/2000

REGIONE	Superficie boscata percorsa dal fuoco (ha)							I.F.N. Superficie totale forestale (ha)	% Superficie boscata sul totale	Sup. forestale/sup. boscata percorsa dal fuoco	Ripartizione fondi riferita a superficie forestale	Ripartizione fondi ulteriore quota	Totale fondi spettanti a ciascuna Regione
	2003	*2004*	*2005*	*2006*	*2007*	Totali	Media						
Piemonte	2.864	493	1.192	798	2.139	7.486	1.497	940.116	8,98	627,91	€ 382.915,77	€ 89.424,32	€ 472.340,08
Valle d'Aosta	309	15	275	64	4	667	133	105.928	1,01	794,25	€ 43.145,21	€ 113.114,22	€ 156.259,43
Lombardia	688	448	448	253	666	2.503	501	665.703	6,36	1.329,86	€ 271.145,45	€ 189.393,51	€ 460.538,96
Trentino-Alto Adige	84	29	60	4	124	301	60	779.705	7,45	12.952,34	€ 317.579,25	€ 1.844.617,53	€ 2.162.196,78
Veneto	311	4	6	34	67	422	84	446.856	4,27	5.296,13	€ 182.007,55	€ 754.252,97	€ 936.260,52
Friuli Venezia Giulia	1.442	15	13	225	97	1.792	358	357.224	3,41	996,55	€ 145.499,81	€ 141.923,91	€ 287.423,73
Liguria	5.069	1.024	3.380	1.148	2.485	13.106	2.621	375.134	3,58	143,12	€ 152.794,68	€ 20.382,51	€ 173.177,19
Emilia-Romagna	185	25	80	86	409	785	157	608.818	5,82	3.876,83	€ 247.975,79	€ 552.122,28	€ 800.098,07
Toscana	4.130	815	525	390	809	6.669	1.334	1.151.539	11,00	863,40	€ 469.029,82	€ 122.962,32	€ 591.992,14
Umbria	425	73	215	84	1.007	1.804	361	390.255	3,73	1.081,67	€ 158.953,57	€ 154.047,43	€ 313.001,00
Marche	203	52	22	71	3.966	4.314	863	308.076	2,94	357,04	€ 125.481,49	€ 50.848,79	€ 176.330,28
Lazio	5.516	2.150	2.498	1.024	8.690	19.878	3.976	605.859	5,79	152,39	€ 246.770,57	€ 21.703,02	€ 268.473,59
Abruzzo	267	232	156	158	10.271	11.084	2.217	438.590	4,19	197,84	€ 178.640,75	€ 28.175,87	€ 206.816,62
Molise	80	50	101	56	1.249	1.536	307	148.641	1,42	483,97	€ 60.542,51	€ 68.925,08	€ 129.467,59
Campania	3.777	1.617	1.177	1.015	18.699	26.285	5.257	445.274	4,25	84,70	€ 181.363,19	€ 12.062,99	€ 193.426,18
Puglia	1.559	649	931	992	9.955	14.086	2.817	179.040	1,71	63,55	€ 72.924,23	€ 9.051,08	€ 81.975,32
Basilicata	629	370	711	562	3.617	5.889	1.178	356.426	3,41	302,63	€ 145.174,78	€ 43.099,71	€ 188.274,49
Calabria	3.193	3.677	2.689	2.834	24.806	37.199	7.440	612.931	5,86	82,39	€ 249.651,05	€ 11.733,04	€ 261.384,08
Sicilia	5.246	4.076	3.815	4.682	15.330	33.149	6.630	338.171	3,23	51,01	€ 137.739,39	€ 7.264,35	€ 145.003,74
Sardegna	8.081	5.052	3.176	1.903	12.213	30.425	6.085	1.213.250	11,59	199,38	€ 494.165,14	€ 28.395,06	€ 522.560,20
Totali	**44.058**	**20.866**	**21.470**	**16.383**	**116.602**	**219.379**	**43.876**	**10.467.536**	**100,00**	**29.936,99**	**€ 4.263.500,00**	**€ 4.263.500,00**	**€ 8.527.000,00**

ANNO 2008 – RIPARTIZIONE FINANZIAMENTI RECATI DALLA LEGGE 353/2000

PROVINCIA AUTONOMA	Superficie boscata percorsa dal fuoco (ha)							I.F.N. Superficie totale forestale	% Superficie boscata sul totale	Sup. forestale/sup. boscata percorsa dal fuoco	Ripartizione fondi riferita a superficie forestale	Ripartizione fondi ulteriore quota	Totale fondi spettanti a ciascuna Provincia
	2003	*2004*	*2005*	*2006*	*2007*	Totali	Media						
Trento	33	18	47	2	123	223	45	407.531	52,27	9.137,88	€ 564.933,15	€ 299.337,72	€ 864.270,87
Bolzano	51	11	13	2	1	78	16	372.174	47,73	23.857,31	€ 515.920,09	€ 781.515,52	€ 1.297.435,61
Totali	**84**	**29**	**60**	**4**	**124**	**301**	**60**	**779.705**	**100,00**	**32.995,18**	**€ 1.080.853,24**	**€ 1.080.853,24**	**€ 2.161.706,48**

09A04251

DECRETO 6 aprile 2009.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 1° febbraio 2008 e scadenza 1° agosto 2023, decima e undicesima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 118249 del 30 dicembre 2008, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 3 aprile 2009 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 73.927 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 10 aprile, 9 giugno, 9 luglio e 9 dicembre 2008, 10 febbraio 2009, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime nove tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 1° febbraio 2008 e scadenza 1° agosto 2023;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una decima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2008, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una decima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 1° febbraio 2008 e scadenza 1° agosto 2023, di cui al decreto del 9 giugno 2008, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione della seconda e terza tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.000 milioni di euro e un importo massimo di 3.000 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 9 giugno 2008.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2008, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Le prime due cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, entro le ore 11 del giorno 9 aprile 2009, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 9 giugno 2008, con la seguente integrazione:

«Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione».

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Art. 3.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un rappresentante della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 4.

Le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato saranno escluse dall'ufficiale rogante, unicamente in relazione alla valutazione dei prezzi e delle quantità, contenuti nel tabulato derivante dalla procedura automatica d'asta.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 5.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della undicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della decima tranche.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 9 giugno 2008, in quanto applicabili, con le seguenti integrazioni:

«Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Le domande presentate nell'asta supplementare si considerano formulate al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta ordinaria, anche se recanti prezzi diversi.».

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 14 aprile 2009.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. quindicennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 6.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 aprile 2009, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per settantatre giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 15 aprile 2009.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 2.1.3.1), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 7.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2009, faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2023, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 9 giugno 2008, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 2009

p. *Il direttore generale:* CANNATA

09A04374

DECRETO 6 aprile 2009.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 15 dicembre 2008 e scadenza 15 dicembre 2013, settima e ottava tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 118249 del 30 dicembre 2008, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 3 aprile 2009 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 73.927 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 12 gennaio, 10 febbraio e 10 marzo 2009, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 15 dicembre 2008 e scadenza 15 dicembre 2013;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2008, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una settima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 15 dicembre 2008 e scadenza 15 dicembre 2013, di cui al decreto del 12 gennaio 2009, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.750 milioni di euro e un importo massimo di 3.500 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 12 gennaio 2009.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 9 aprile 2009, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 12 gennaio 2009.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 del ripetuto decreto del 12 gennaio 2009.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della ottava tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della settima tranche.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 10 e 11 del citato decreto del 12 gennaio 2009, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 14 aprile 2009.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 aprile 2009, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per centoventuno giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 15 aprile 2009.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 2.1.3.1), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2009, faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2013, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 12 gennaio 2009, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 2009

p. *Il direttore generale:* CANNATA

09A04375

DECRETO 6 aprile 2009.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 5,25%, con godimento 1° novembre 1998 e scadenza 1° novembre 2029, trentaseiesima e trentasettesima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 118249 del 30 dicembre 2008, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 3 aprile 2009 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 73.927 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 11 novembre e 12 dicembre 1998, 11 gennaio, 10 febbraio, 10 marzo, 8 aprile, 11 maggio, 10 giugno, 14 luglio, 5 agosto, 15 settembre, 11 ottobre e 15 novembre 1999, 10 gennaio e 10 febbraio 2000, 19 dicembre 2002, 12 gennaio e 10 febbraio 2009, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime trentacinque tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5,25%, con godimento 1° novembre 1998 e scadenza 1° novembre 2029;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una trentaseiesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Considerato che in concomitanza con l'emissione della tranche predetta, viene disposta l'emissione della undicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,25% con godimento 1° febbraio 2003 e scadenza 1° febbraio 2019;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2008, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una trentaseiesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5,25%, con godimento 1° novembre 1998 e scadenza 1° novembre 2029, di cui al decreto del 12 gennaio 2009, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione della trentaduesima e trentatreesima tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche e l'emissione della undicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,25% con godimento 1° febbraio 2003 e scadenza 1° febbraio 2019, citata nelle premesse, vengono disposte per un ammontare nominale complessivo compreso fra un importo minimo di 1.500 milioni di euro e un importo massimo di 3.000 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 12 gennaio 2009.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2008, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Le prime venti cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 9 aprile 2009, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 12 gennaio 2009.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 del ripetuto decreto del 12 gennaio 2009.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della trentasettesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale collocato nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; il predetto importo massimo verrà arrotondato, se necessario, ai 1.000 euro più vicini, per eccesso o per difetto a seconda che le ultime tre cifre dell'importo stesso siano o non siano superiori a 500 euro.

Tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della trentaseiesima tranche.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 10 e 11 del citato decreto del 12 gennaio 2009, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 14 aprile 2009.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. con durata residua equivalente a quindici anni, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale comples-

sivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 aprile 2009, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per centosessantacinque giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 15 aprile 2009.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 2.1.3.1), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2009, faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2029, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto ministeriale del 12 gennaio 2009, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 2009

p. *Il direttore generale:* CANNATA

09A04376

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 12 marzo 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Staicu Georgeta Cristina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Staicu Georgeta Cristina, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la «Università di medicina e farmacia» di Craiova nell'anno 2006, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la «Università di medicina e farmacia» di Craiova nell'anno 2006 dalla sig.ra Staicu Georgeta Cristina, nata a Craiova (Romania) il giorno 5 luglio 1984, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Staicu Georgeta Cristina è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A04138

DECRETO 26 marzo 2009.

Prima concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, ai sensi dell'articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in favore del personale dipendente della ditta individuale Offshore Nautica di Buonomo Roberto. (Decreto n. 24).

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
PER IL LAZIO

Visto l'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, sulla concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, degli ammortizzatori stessi;

Visto, in particolare, il primo periodo del sopraindicato comma 521, che prevede, entro determinati limiti di spesa, la possibilità per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di disporre, entro il 31 dicembre 2008, la concessione, anche senza soluzioni di continuità, degli ammortizzatori sociali, in deroga alla vigente normativa, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali;

Visto il decreto n. 43297 del 9 aprile 2008 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di destinazione di fondi, ai sensi del citato art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a diciotto regioni ed alla provincia di Taranto;

Visto, in particolare, l'art. 1 del predetto decreto interministeriale, che destina, tra l'altro, 14 milioni di euro alla concessione o alla proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori delle imprese ubicate nella Regione Lazio;

Visto il decreto n. 44453 del 18 novembre 2008 del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, in particolare, l'art. 1 con il quale le sopraindicate risorse finanziarie, già destinate alla regione Lazio dall'art. 1 del citato decreto n. 43297 del 9 aprile 2008, vengono incrementate di 3 milioni di euro, comprensivi delle risorse che la regione riterrà di finalizzare agli interventi del settore della sanità privata, previa verifica dell'esistenza di oggettive esigenze derivanti da crisi, riorganizzazioni e ristrutturazioni;

Considerato quanto convenuto, nell'accordo governativo del 28 febbraio 2008, dal sottosegretario al lavoro e previdenza sociale Rosa Rinaldi e dall'assessore al lavoro, pari opportunità e politiche giovanili della regione Lazio Alessandra Tibaldi, così come integrato dall'*Addendum* del 29 luglio 2008, sottoscritto dal medesimo Assessore e dal Sottosegretario al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali Pasquale Viespoli;

Visto l'accordo quadro sottoscritto, in data 28 marzo 2008, presso la regione Lazio, dai rappresentanti della stessa, di Italia Lavoro S.p.A., dell'Agenzia Lazio Lavoro e delle parti sociali;

Visto l'accordo sottoscritto presso la regione Lazio, assessorato lavoro, pari opportunità e politiche giovanili, in data 19 novembre 2008, tra la regione medesima e le parti sociali, relativo alla ditta individuale Offshore Nautica di Buonomo Roberto;

Considerato il ricorso alla CIGS in deroga, convenuto nel predetto accordo, per un massimo di dodici lavoratori in forza alla suddetta Ditta, per il periodo dal 10 novembre 2008 al 31 dicembre 2009 e preso atto del parere favorevole espresso in merito dalla regione Lazio;

Tenuti presenti i principi di cui alla nota della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione, prot. n. 14 / 0006658 del 20 giugno 2007, avente ad oggetto: «Ammortizzatori sociali in deroga ex art. 1, comma 1190, legge n. 296/06 (Finanziaria 2007). Decreto interministeriale n. 40975 del 22 maggio 2007. Indicazioni procedurali»;

Vista l'istanza di prima concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa (redatta su modello «CIGS/DEROGA 2008»), datata 1° dicembre 2008, pervenuta in data 9 dicembre 2008, recante la richiesta del predetto trattamento in favore di dodici unità lavorative — operanti presso l'unità aziendale sita in Gaeta (Latina), via Forte Emilio Savio n. 1 — sospese a zero ore, con rotazione, per il periodo dal 10 novembre 2008 al 31 dicembre 2008, con anticipazione del trattamento da parte della società istante;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza, e, in particolare, l'elenco del personale interessato dalle sospensioni;

Considerato che dalle risultanze degli accertamenti ispettivi, effettuati in data 24 marzo 2009, non sono emersi elementi ostativi alla concessione del trattamento di integrazione salariale richiesto;

Ritenuto, per quanto precede, di concedere il trattamento di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla normativa vigente, definito nell'accordo intervenuto presso la regione Lazio in data 19 novembre 2008, in favore di 12 (dodici) lavoratori dipendenti della ditta individuale Offshore Nautica di Buonomo Roberto, con sede legale in Formia (Latina), via Vindicio n. 63, occupati presso l'unità aziendale sita in Gaeta (Latina), via Forte Emilio Savio n. 1, sospesi dal lavoro a zero ore, con rotazione, per il periodo dal 10 novembre 2008 al 31 dicembre 2008, indicati nell'allegato elenco, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, senza pagamento diretto del trattamento medesimo da parte dell'Ente previdenziale, in quanto il pagamento è anticipato dalla Ditta.

Art. 2.

1. L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.), ai fini dell'effettiva erogazione dei trattamenti di cui all'art. 1, è tenuto alla verifica delle singole posizioni individuali dei lavoratori interessati, finalizzata, in particolare, all'accertamento del contratto a tempo indeterminato, dell'anzianità presso l'impresa che procede alle sospensioni superiore a novanta giorni alla data di richiesta del trattamento, della qualifica rivestita (operaio, impiegato, intermedio o quadro) e del rispetto dell'incumulabilità con altre prestazioni previdenziali ed assistenziali connesse alla sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, anche se con oneri a carico di altro ente statale o della regione.

Art. 3.

1. La Ditta predetta, nell'integrale rispetto degli Accordi citati in premessa, è tenuta a comunicare immediatamente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.) l'elenco dettagliato dei dipendenti beneficiari del trattamento — composto da massimo 12 (dodici) lavoratori per l'intero periodo richiesto — con tutti i dati necessari, nonché le eventuali variazioni all'elenco stesso.

Art. 4.

1. La Ditta in questione, inoltre, ai sensi del combinato disposto dell'art. 4 del citato decreto interministeriale n. 43297 del 9 aprile 2008, dell'art. 3 del citato decreto interministeriale n. 44453 del 18 novembre 2008, nonché dei punti 4) e 6) dell'accordo governativo del 28 febbraio 2008, è tenuta a comunicare mensilmente alla sede I.N.P.S. territorialmente competente, all'Assessorato al lavoro della regione Lazio e ad Italia Lavoro S.p.A. l'effettivo utilizzo dell'ammortizzatore concesso.

2. Ai fini del necessario monitoraggio sistematico e periodico, la Ditta provvede, in particolare, agli adempimenti di cui al successivo art. 6, comma 5.

Art. 5.

1. Gli interventi disposti dall'art. 1 sono autorizzati nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dal sopraindicato accordo governativo del 28 febbraio 2008, così come integrato dall'*Addendum* del 29 luglio 2008, e, quindi, nei limiti delle risorse conseguentemente assegnate con l'art. 1 del decreto interministeriale n. 43297 del 9 aprile 2008 e con l'art. 1 del decreto interministeriale n. 44453 del 18 novembre 2008.

Art. 6.

1. Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie di cui al precedente art. 5, l'I.N.P.S., Italia Lavoro S.p.A., la Direzione regionale del lavoro per il Lazio e la regione Lazio curano il costante monitoraggio della spesa complessiva, assicurando un'efficace gestione dei flussi informativi.

2. Per la Direzione regionale del lavoro per il Lazio i relativi adempimenti vengono svolti direttamente da Italia Lavoro S.p.A., ente strumentale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, secondo quanto previsto dalla citata nota della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli Incentivi all'Occupazione prot. n. 14 /0006658 del 20 giugno 2007.

3. In particolare, l'I.N.P.S., ai fini di cui al precedente comma 1, è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed al Ministro dell'economia e delle finanze, nonché alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione del Ministero del lavoro, della salute

e delle politiche sociali - Divisione IV, alla Direzione regionale del lavoro per il Lazio, ad Italia Lavoro S.p.A. ed alla regione Lazio - Assessorato lavoro, pari opportunità e politiche giovanili.

4. Sempre ai fini sopraindicati, Italia Lavoro S.p.A., quale incaricata della specifica funzione di controllo dei flussi di spesa, utilizzando tutte le informazioni acquisite nel corso della sua attività, anche tramite relazioni con il referente dell'azienda, prosegue la sua opera di costante assistenza tecnica al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Direzione generale degli ammortizzatori sociali e, in particolare, alla Direzione regionale del lavoro per il Lazio, la quale se ne avvale ai sensi del precedente comma 2.

5. La Ditta è tenuta a fornire ad Italia Lavoro S.p.A. le informazioni relative all'effettivo utilizzo mensile della C.I.G.S. autorizzata, con riepilogo finale, utilizzando i format preposti, inviandone copia, per conoscenza, anche agli altri soggetti di cui al comma seguente.

6. Italia Lavoro S.p.A. è incaricata sia di monitorare il bacino di lavoratori effettivamente percettori di C.I.G.S. in deroga ed aggiornare la stima della spesa sia di restituire ai diversi attori coinvolti, con particolare riferimento all'I.N.P.S., ma anche alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione, alla Direzione regionale del lavoro per il Lazio ed alla regione Lazio, tutte le informazioni rilevate in forma aggregata, al fine di garantire il costante aggiornamento in merito all'andamento della spesa medesima ed il rispetto dei limiti finanziari imposti dalle risorse assegnate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2009

Il direttore regionale: NECCI

09A04148

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 23 febbraio 2009.

Riconoscimento, al sig. Ovidiu Gabriel Amariucai, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di installazione di impianti elettrici.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Ovidiu Gabriel Amariucai, cittadino rumeno, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del «Diploma de Bacalaureat» - profilo elettrotecnico, conseguito presso il «Liceul Industrial N. 1» ora denominato «Grupul Scolar n. 1» con sede nella città di Suceava (Romania) per l'assunzione in Italia della qualifica di «Responsabile tecnico» in imprese che esercitano l'attività di installazione di impianti elettrici di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 12 febbraio 2009, che ha ritenuto il titolo di studio posseduto dall'interessato, unitamente all'esperienza lavorativa maturata in Italia per un triennio in impresa abilitata per la lettera richiesta, idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di «Responsabile tecnico» in imprese che esercitano l'attività di installazione di impianti elettrici, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Visto il parere conforme dei rappresentanti delle Associazioni di categoria Confartigianato e CNA - Installazione impianti;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Ovidiu Gabriel Amariucai, cittadino rumeno, nato a Suceava (Romania) in data 23 luglio 1970, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, unitamente all'esperienza professionale maturata in Italia in impresa del settore, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di installazione di impianti elettrici di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 23 febbraio 2009

Il direttore generale: VECCHIO

09A04142

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 18 marzo 2009.

Approvazione delle linee-guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9. (Deliberazione n. 120/09/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione del Consiglio del 18 marzo 2009;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 15 settembre 2003 - Supplemento ordinario n. 150;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante «Testo unico della radiotelevisione», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 settembre 2005, n. 208 - Supplemento ordinario n. 150/L;

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, recante «Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 1° febbraio 2008, n. 27, e in particolare l'art. 5, comma 3;

Vista la propria delibera n. 307/08/CONS del 5 giugno 2008, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 148 del 26 giugno 2008 recante Approvazione del regolamento in materia di procedure istruttorie e di criteri di accertamento per le attività demandate all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dal decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 recante la «Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse», in particolare il Titolo II «Approvazione delle linee guida»;

Considerato che in base all'art. 6, comma 6, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni verifica, per i profili di sua competenza, la conformità delle linee guida predisposte dall'organizzatore della competizione e della formazione e modifica dei pacchetti da parte dell'intermediario indipendente ai principi e alle disposizioni del decreto e le approva entro sessanta giorni dal ricevimento delle stesse;

Vista la nota in data 22 gennaio 2009 (registrata al n. prot. 4450 del 23 gennaio 2009) con cui la Lega italiana calcio professionistico ha trasmesso all'Autorità la versione definitiva delle linee guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi alle competizioni sportive riferibili al campionato di calcio di prima e di seconda divisione e agli eventi correlati, approvate in data 15 dicembre 2008 con le maggioranze previste dall'art. 6 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, che recepiscono almeno in parte, i rilievi formulati dall'Autorità;

Rilevato che a seguito della pubblicazione sul sito dell'Autorità in data 29 gennaio 2009 della comunicazione relativa all'avvio del procedimento istruttorio sopra descritto, non è pervenuto alcun contributo da parte di operatori della comunicazione ai sensi dell'art. 5, comma 2 del Regolamento di cui alla delibera n. 307/08/CONS;

Rilevato che il testo delle linee-guida così come presentato dalla Lega Pro, risultando sostanzialmente aderente ai principi e alle previsioni di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, presenta le seguenti criticità:

a) quanto al regime dei diritti rimasti invenduti, che ai sensi dell'art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 9/2008 possono essere oggetto di autonome iniziative commerciali da parte delle singole società sportive;

b) quanto alla mancata previsione di un termine per l'esercizio del diritto di cui all'art. 11, comma 3 da parte della singola società sportiva;

c) quanto alla mancata precisazione del *quantum* di popolazione per la copertura della trasmissione in tecnologia digitale terrestre;

d) quanto alla mancata precisazione degli standard produttivi;

e) quanto alla individuazione dei diritti di natura secondaria e alle autonome iniziative commerciali spettanti alle singole società sportive;

f) quanto alla mancata esplicita esclusione dei diritti da esercitare nelle piattaforme emergenti dall'ambito delle linee-guida;

Ritenuto di poter approvare le predette linee guida, nella versione definitiva sopra individuata, con le seguenti raccomandazioni finalizzate a garantire il rispetto dei principi generali di cui al decreto legislativo n. 9/2008 avuto specifico riguardo alla garanzia delle condizioni di assoluta equità, trasparenza e non discriminazione tra i partecipanti:

a) si riafferma che per tutte le fasi della procedura di assegnazione devono essere rispettati i principi generali di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, avuto specifico riguardo alla garanzia delle condizioni di assoluta equità, trasparenza e non discriminazione tra i partecipanti;

b) si ribadisce l'assoluta necessità, al fine di garantire attuazione pratica ai predetti principi e al più generale principio di tutela della competitività delle procedure di assegnazione, che si dia rigorosa applicazione alla previsione di cui all'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, quanto al regime di assegnazione dei diritti rimasti invenduti, specificando che qualora anche l'ultima procedura competitiva dovesse avere esito negativo, la singola società sportiva avrà diritto di licenziare i diritti audiovisivi, primari e secondari, relativi alle partite disputate dalla propria squadra (in casa e in trasferta) quale oggetto di autonome iniziative commer-

ciali in forma non esclusiva e in parallelo con la commercializzazione della Lega Pro, salvo che, per effetto di una specifica delibera assunta da tutte le società sportive della stessa Legali a Pro, non siano deliberate nuove linee guida, per ulteriori procedure competitive ai fini della commercializzazione esclusivamente in forma centralizzata, da sottoporre a nuova procedura di approvazione ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto, ovvero s'intenda procedere in base al disposto dell'art. 13 del decreto ad una distribuzione diretta attraverso un proprio canale o piattaforma satellitare.

In particolare, in riferimento ai diritti di natura primaria relativi alla trasmissione in esclusiva (in diretta in free o pay), in digitale e/o satellitare, delle partite esterne di Campionato (esclusa la fase di play off) di soltanto alcune delle società sportive partecipanti alla Prima e alla Seconda Divisione (pacchetto b), si ribadisce la necessità di specificare le modalità con cui, all'inizio della procedura competitiva, viene determinata la scelta delle predette società sportive (a seguito di manifestazioni d'interesse da parte degli operatori della comunicazione) in modo da stabilire fin da subito quali siano i diritti non oggetto della commercializzazione ai sensi degli artt. 7, comma 3, e 11, comma 4, e quelli invece che, una volta commercializzati dalla Lega Pro, possono rientrare, in caso di insuccesso della relativa procedura competitiva, nella previsione di cui all'art. 11, comma 3. E in tale contesto, al fine di tutelare l'interesse degli utenti alla fruizione degli eventi sportivi delle competizioni oggetto delle linee guida, è necessario che la Lega Pro attivi, a seguito di manifestazioni d'interesse degli operatori della comunicazione nel corso della stagione sportiva, procedure competitive finalizzate all'assegnazione di uno o più eventi delle società sportive non oggetto della commercializzazione del pacchetto b);

c) proprio ai fini di una rigorosa applicazione della previsione di cui all'art. 11, comma 3, del decreto, si conferma la necessità di specificare un termine (comunque compreso entro la settimana antecedente alla disputa del singolo evento) di conclusione delle procedure di vendita centralizzata decorso il quale si fa applicazione di quanto indicato sub b);

d) si evidenzia che nel testo definitivo delle linee guida non è stato indicato il requisito di copertura della popolazione, pari al 70 per cento, per la diffusione mediante trasmissione digitale terrestre al fine di conciliare la visibilità delle competizioni con la più estesa partecipazione alle procedure competitive;

e) si riafferma la necessità che la Lega Pro specifichi gli standard minimi qualitativi delle produzioni audiovisive;

f) si ribadisce l'esigenza che Lega Pro individui i diritti di natura secondaria oggetto di autonome iniziative commerciali, vale a dire i diritti che sono oggetto di commercializzazione individuale da parte della singola società sportiva ai sensi dell'art. 6, comma 3, ivi incluso il periodo temporale per il loro esercizio ai sensi dell'art. 6, comma 4, nonché specifichi quali autonome iniziative commerciali siano consentite alle singole società sportive sugli eventuali canali tematici e ufficiali ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 3;

g) si ribadisce la necessità di specificare che i diritti audiovisivi da esercitare sulle piattaforme emergenti non sono oggetto della commercializzazione in via centralizzata e non saranno oggetto di autonome iniziative commerciali da parte dei singoli organizzatori degli eventi;

Vista la proposta della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

Udita la relazione dei commissari Gianluigi Magri e Michele Lauria, relatori ai sensi dell'art. 29, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità:

Delibera:

Art. 1.

L'Autorità approva, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, nei sensi, con i limiti e alle condizioni di cui in motivazione, che costituiscono criteri di stretta interpretazione, le linee guida per la commercializzazione di diritti audiovisivi e radiofonici di seguito specificate, nella versione definitiva trasmessa dalla Lega italiana calcio professionistico in data 22 gennaio 2009 e registrate al prot. n. 4450 del 23 gennaio 2009, riportate all'allegato *A* della presente delibera.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

Napoli, 18 marzo 2009

Il presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: MAGRI - LAURIA

———

ALLEGATO *A*

LINEE GUIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI DIRITTI AUDIOVISIVI

La Lega italiana calcio professionistico, in relazione alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 9 del 9 gennaio 2008 ed alla delibera n. 307/08/CONS del 5 giugno 2008 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ha determinato le seguenti linee guida per la commercializzazione dei diritti audiotelevisivi predeterminando così regole in materia di offerta e assegnazione dei predetti diritti.

Preliminarmente è opportuno evidenziare la particolare realtà di calcio professionistico disputato dalle società associate a questa Lega; è chiaro infatti che, a differenza degli «eventi sportivi» organizzati da altri enti, la «richiesta» per l'acquisizione dei diritti audiovisivi delle competizioni organizzate da questa Lega è estremamente diversificata in relazione alla partecipazione delle singole compagini sportive. Tale precisazione si rende necessaria dal momento che la ripresa audiovisiva di alcuni eventi sportivi non viene commercializzata in quanto non vi è richiesta di acquisizione dei relativi diritti ovvero la proposta di acquisto degli stessi è di entità economica tale che in caso di cessione, il prodotto offerto ne risulterebbe estremamente svalutato.

Anche per tale ragione la Lega intende avvalersi per la produzione audiovisiva dei singoli eventi degli operatori della comunicazione assegnatari di diritti audiovisivi. Tale scelta è motivata anche dalla pregressa esperienza: questa Lega professionistica da molti anni gestisce in forma centralizzata la commercializzazione dei diritti audiovisivi in forza di espressa previsione statutaria nonchè in forza di espressa ed irrevocabile delega conferita dalle singole società sportive con la domanda di iscrizione al campionato.

Le competizioni sportive organizzate da questa Lega, per le quali è stata deliberata la commercializzazione di diritti audiovisivi, sono:

il campionato di prima divisione (articolato in due gironi);

il campionato di seconda divisione (articolato in tre gironi);

i play off ed i play out della prima e seconda divisione;

la supercoppa di Lega Pro;

la Coppa Italia di Lega Pro.

Per quanto concerne i criteri per l'individuazione dei pacchetti dei diritti audiovisivi oggetto di cessione la Lega ha dovuto tener conto:

delle primarie esigenze di mutualità tra la prima e la seconda divisione: in tal senso è stato elaborato il pacchetto *a)* che consente di ripartire in modo paritetico le risorse economiche tra le due divisioni nonché la massima visibilità (anche ai fini di sponsorizzazioni) dei Campionati Lega PRO;

dell'esigenza di non ridurre il numero di coloro che si recano allo stadio per assistere alla partita della «propria squadra»: per tale ragione non vengono commercializzate le dirette televisive delle partite disputate dalle società organizzatrici dell'evento ma solo le differite degli incontri;

dell'esigenza di disincentivare le «trasferte» dei tifosi per ragioni di ordine pubblico; per tale motivo sono state commercializzate le sole dirette televisive delle partite esterne di singole società.

Per la commercializzazione dei diritti afferenti la trasmissione audiovisiva delle partite delle predette manifestazioni sono stati individuati i seguenti diritti:

a) Diritti di trasmissione in esclusiva, in diretta televisiva ed in chiaro di numero quaranta (o più) partite «di prima scelta» del Campionato di prima e seconda divisione (incluse fasi di play off e play out) nonchè la trasmissione degli highlights in differita di tutte le partite del campionato. Le emittenti dovranno garantire la copertura nazionale del territorio con la tecnologia dì trasmissione del satellitare ovvero del digitale terrestre. L'emittente esclusivista potrà trasmettere non più di tre partite esterne disputate da una singola società nel corso della regular season e comunque la scelta degli incontri da mettere in onda dovrà essere effettuata di concerto con la Lega almeno tre settimane prima della disputa di ogni singola partita. Qualora una o più partite oggetto di prima scelta siano già state acquisite da altra emittente con l'acquisto del pacchetto b (afferente gli incontri esterni di singole società), quest'ultima potrà comunque trasmettere l'incontro esclusivamente con modalità pay;

b) Diritti di trasmissione in esclusiva, in diretta televisiva, in free o pay, con le modalita di trasmissione del digitale terrestre e/o satellitare delle partite «esterne» di campionato (esclusa fase play off) disputate da una singola società sportiva. Nel contratto di cessione verrà espressamente pattuito che qualora una singola partita esterna disputata dalla società venga «scelta» per la trasmissione dall'emittente nazionale che ha acquisito i diritti di cui al capo *a)*, la stessa potrà essere trasmessa esclusivamente con modalità pay ed il corrispettivo concordato dovrà essere proporzionalmente ridotto;

c) Diritto di trasmissione televisiva in esclusiva, in differita ed in chiaro, in ambito locale, nei limiti del bacino di utenza di competenza dell'emittente, di tutte le partite di Campionato (escluse fasi play off) e di Coppa Italia della Lega Pro (escluse semifinali e finali) disputate da una singola società sportiva. Unitamente a tale diritto vengono ceduti, in forma non esclusiva, i diritti televisivi individuati alle lettere *d)* ed *e)* di cui in appresso;

d) Diritto di trasmissione televisiva in forma non esclusiva, in diretta ed in chiaro, in ambito locale, nei limiti del bacino di utenza di competenza dell'emittente, di un programma televisivo di contenuto sportivo messo in onda dallo stadio/studio durante lo svolgimento delle partite di Campionato (escluse fasi play off) e di Coppa Italia della Lega Pro (escluse semifinali e finali) disputate da una singola società sportiva, ovvero da più società. Trattasi del prodotto audiovisivo individuato nel d.lgs n. 9/2008 all'art. 2, lett. *m)* con la dizione «immagini correlate»;

e) Diritto di trasmissione televisiva in forma non esclusiva, nel corso di programmi sponsorizzati e/o talk show, in differita e in chiaro, in ambito locale, nei limiti del bacino di utenza dì competenza dell'emittente, di tre minuti di sintesi delle «immagini salienti» delle partite di Campionato (escluse fasi play off) e di Coppa Italia della Lega Pro (escluse semifinali e finali) disputate da una singola società sportiva.

Non sono oggetto di commercializzazione le «partite interne» in diretta televisiva via satellite e/o digitale terrestre disputate dalle singole società.

Il preciso contenuto dei diritti oggetto di cessione, inclusi i limiti temporali di utilizzazione degli stessi, sono espressamente individuati nei contratti standard di cessione che verranno resi noti all'inizio di ogni stagione sportiva e comunque entro sette giorni dalla individuazione delle novanta società associate, tramite pubblicazione sul sito internet.

Per quanto concerne le partite di play off nonché le semifinali e le finali della Coppa Italia della Lega Pro e della Supercoppa, la Lega ha individuato le medesime tipologie dei diritti televisivi di cui ai capi *b) c) d) e)* che precedono: peraltro tali diritti sono oggetto di cessione alle emittenti solo quando vengono individuate (al termine della regular season ovvero al termine dei gironi di Coppa) le società sportive ammesse a partecipare alle predette competizioni.

Nel corso delle pregresse stagioni sportive alcune emittenti hanno manifestato interesse ad acquisire il diritto audiovisivo illustrato al cpv. *b)* relativamente ad un singolo evento ovvero a gruppi di eventi individuati di volta in volta e non oggetto di commercializzazione all'inizio della stagione. Inizialmente la Lega non intende proporre la cessione dei diritti audiovisivi per «singoli eventi», avendo la stessa interesse a concludere contratti per l'intera regular season ovvero per l'intera fase di play off. Peraltro la Lega si riserva di valutare, nel corso della stagione, eventuali proposte di acquisto di siffatti diritti: in ogni caso l'eventuale cessione di tali diritti verrà comunque effettuata tramite procedure competitive.

Le condizioni contrattuali, i termini e la durata del contratto di cessione dei diritti audiovisivi individuati al cpv. *a)* vengono di volta in volta concordati con l'emittente che manifesta interesse all'acquisizione degli stessi: nelle precedenti stagioni sportive solo la RAI si è offerta di acquistare tali diritti. Nell'ipotesi in cui, nella corrente stagione sportiva, altre emittenti nazionali in possesso dei requisiti c.s. individuati (necessari per la definizione di contratti di sponsorizzazione del Campionato) formulino offerte ovvero manifestazioni di interesse all'acquisto, verrà dato corso ad una procedura competitiva tra le emittenti interessate.

L'individuazione delle tipologie di diritti audiovisivi evidenziati ai capi *b) c) d) e)* è stata effettuata in relazione alle richieste delle emittenti e, conseguentemente, al «prodotto» richiesto dall'utente finale.

I diritti audiovisivi vengono commercializzati «in foma esclusiva» ad eccezione dei:

diritti afferenti la realizzazione del programma stadio-studio (cpv. *d)* in quanto, durante lo svolgimento degli eventi sportivi, molte emittenti locali mettono in onda una trasmissione di contenuto sportivo in collegamento con più stadi ove si disputano gli incontri delle società per le quali sono stati acquisiti i relativi diritti di trasmissione del programma: il prodotto offerto consente quindi a tutte le emittenti locali operanti in un medesimo bacino di utenza di realizzare un programma di contenuto sportivo acquistando i suddetti diritti di trasmissione per le società sportive interessate; ogni emittente infatti può acquistare cumulativamente i diritti audiovisivi per la realizzazione del «programma» per gli eventi di più società sportive;

diritti afferenti la trasmissione, nel corso di programmi sponsorizzati, di tre minuti di sintesi di una partita (immagini salienti) disputata da una singola società: l'acquisto di siffatti diritti consente a tutte le emittenti locali di realizzare programmi sportivi tematici commentando le fasi salienti della partita disputata da una singola società; anche in questo caso ogni emittente può acquistare cumulativamente tali diritti per più società.

Nelle recenti stagioni sportive, atteso il minor interesse dell'emittenza locale all'acquisizione dei diritti di esclusiva previsti al cpv *d)*, la Lega ha determinato un «pacchetto di diritti» nei quali, al diritto di trasmissione integrale dell'evento in differita ed in esclusiva, sono stati affiancati i diritti audiovisivi in forma non esclusiva individuati ai successivi cpv. *d)* ed *e)*.

Per quanto concerne le modalità di esercizio dei diritti di trasmissione individuati ai cpv. *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, le limitazioni imposte nonchè gli standard qualitativi e le garanzie richieste alle emittenti, si rimanda in toto alle pattuizioni negoziali che, in ogni stagione sportiva, vengono preventivamente rese note a mezzo pubblicazione sul sito internet della Lega www.lega-calcio-serie-c.it (diventerà www.lega-pro.com).

Per la commercializzazione dei diritti afferenti la trasmissione radiofonica delle partite delle predette manifestazioni sono stati individuati i seguenti diritti:

a.1) Diritto di trasmissione radiofonica in diretta, ed in esclusiva, in ambito locale, nei limiti del bacino di utenza di competenza dell'emittente, di tutte le partite di Campionato (escluse fasi play off) e di Coppa Italia della Lega Pro (escluse semifinali e finali) disputate da una singola società sportiva;

a.2) Diritto di trasmissione radiofonica in forma non esclusiva, in ambito locale, nei limiti del bacino di utenza di competenza dell'emittente, di aggiornamenti in diretta radiofonica con commenti alle fasi di gioco delle partite disputate da una o più società, nel limite massimo di 6 minuti per ciascun incontro; e espressamente esclusa la possibilità di effettuare radiocronaca in diretta delle singole azioni di gioco.

Per l'attività di consulenza nella cessione dei diritti audiovisivi la Lega si avvale della collaborazione di una società esterna, Soc. Starlight Communication S.r.l., che opera quale mandataria senza poteri di rappresentanza.

I diritti sopra individuati ai capoversi *a)*, *b)*, *c)* e a.1) vengono commercializzati in forma esclusiva con le seguenti modalità: nel mese di luglio, ma comunque entro sette giorni dalla precisa individuazione delle novanta società associate nella stagione sportiva di riferimento, la Lega determinerà il «prezzo minimo» di ciascun pacchetto in base al corrispettivo percepito per il medesimo diritto nella precedente stagione sportiva e, con esclusione dei diritti di cui al cpv. *a)*, in base al corrispettivo percepito (sempre nella precedente stagione sportiva) per la cessione di analoghi diritti afferenti le partite di società sportive aventi sede nella stessa regione o comunque in regioni contigue.

Il prezzo minimo per i pacchetti verrà reso noto tramite pubblicazione sul sito internet della Lega: contestualmente tutte le emittenti verranno invitate, con preavviso di cinque giorni pubblicato sul sito internet a formulare offerte in busta chiusa in rilancio. L'apertura delle buste verrà effettuata da una commissione all'uopo incaricata presso la sede della Lega: alle operazioni di apertura delle buste e redazione dei verbali di aggiudicazione potranno presenziare i rappresentanti e/o delegati delle emittenti partecipanti alla procedura. I diritti verranno aggiudicati «al migliore offerente» a condizione che lo stesso presti le necessarie garanzie di pagamento nonché l'ulteriore documentazione contrattualmente prevista.

Il corrispettivo per la cessione dei diritti in forma non esclusiva (pacchetti *d)*, *e)* e b.1) viene determinato dalla Lega sia in relazione al corrispettivo percepito per il medesimo diritto nelle precedenti stagioni sia in relazione al prezzo di cessione dei diritti in forma esclusiva per la medesima società.

L'invito a formulare offerte in rilancio per l'acquisto dei diritti audiovisivi di cui al cpv. *a)* verrà effettuato a mezzo lettera raccomandata alle principali emittenti nazionali (RAI, Mediaset, La7, Sky e Conto TV): e verrà comunque reso noto tramite pubblicazione sul sito internet della Lega.

L'invito a formulare offerte in rilancio per l'acquisto dei diritti audiovisivi di cui ai cpv. *b)*, *c)*, nonché dei diritti radiofonici di cui ai cpv. a1) verrà effettuato a mezzo posta ordinaria:

a tutte le emittenti che ne avranno fatto richiesta alla Lega o alla Starlight Communication;

a tutte le emittenti (quali risultanti nell'annuario dell'USSI) nei cui bacini di utenza hanno sede le società sportive che partecipano al campionato di prima o di seconda divisione.

Nelle lettere di invito ogni emittente verrà informata circa:

la tipologia dei singoli diritti oggetto di cessione;

la possibilità di reperire - sul sito internet della Lega - la modulistica per la presentazione delle proposte di acquisto nonchè le bozze dei singoli contratti di cessione nei quali vengono puntualmente esposte le modalità ed i termini delle singole cessioni;

il termine entro il quale devono pervenire le proposte di acquisto dei diritti audiovisivi in esclusiva;

le modalità delle cessioni che vengono poi effettuate «al miglior offerente» a condizione che lo stesso presenti unitamente all'offerta la documentazione richiesta e le garanzie di pagamento previste.

Assumendo quale parametro di riferimento l'entità del corrispettivo di cessione dei diritti televisivi in esclusiva per gli eventi di singole società, la Lega determina l'entità economica del corrispettivo da richiedere alle emittenti che hanno trasmesso manifestazioni di interesse all'acquisto dei diritti televisivi in forma non esclusiva - cpv. *d)* ed *e)*.

La Lega, all'inizio di ogni stagione sportiva, emana un Regolamento che consente e disciplina le modalità di accesso agli stadi al personale delle emittenti per l'esercizio del diritto di cronaca sportiva radiotelevisiva: nella corrente stagione il regolamento è già stato rivisitato alla luce delle nuove disposizioni legislative ed è già pubblicato sul sito internet della Lega.

Il controllo sull'operato delle emittenti nell'esercizio dei diritti audiovisivi acquisiti ovvero nell'esercizio del diritto di cronaca, viene effettuato dalla Lega tramite una struttura organizzativa che le consente di acquisire e visionare la riproduzione dei programmi televisivi o radiofonici delle emittenti, nonchè di essere presente tramite propri collaboratori esterni - «ispettori di Lega» - negli stadi ove si disputano gli incontri.

L'individuazione dei criteri in forza dei quali, in conformità alla previsione del titolo III del d.lgs. n. 9/2008, verranno ripartite le risorse assicurate dal mercato dei diritti audiovisivi verrà successivamente deliberata da competente Consiglio direttivo di Lega e poi resa nota all'Autorità per le garanzie nella comunicazioni ed all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

09A04137

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PER LA CAMPANIA

DECRETO 21 marzo 2009.

Nomina dei componenti dell'Ufficio del Garante del contribuente per la regione Campania.

IL PRESIDENTE

Atteso:

che con decreto del Presidente di questa C.T.R. 25 febbraio 2005 l'Ufficio del Garante del contribuente per la Campania fu nominato nelle persone del dott. Francesco D'Alessandro, con funzioni di presidente, e del gen. dott. Domenico Barbato e dell'avv. Vincenzo Veneziani, quali componenti;

che con successivo decreto presidenziale 18 dicembre 2006, in sostituzione dell'avv. Veneziani, deceduto, fu nominato il dott. Enrico Gambardella unicamente per la residua parte del suo quadriennio;

che l'Organo si è insediato in data 21 marzo 2005;

che, trattandosi di organo perfetto con scadenza necessariamente identica per tutti i suoi componenti, così come evidenziato nel decreto 18 dicembre 2006 cit., l'organo, per decorso quadriennio, è scaduto nella sua interezza in data 21 marzo 2009, anche per il dott. Gambardella;

che sono state effettuate le prescritte richieste di candidature ad ordini e collegi professionali e ad amministrazioni interessate;

che, ai sensi dell'art. 13, comma 3, legge 27 luglio 2000, n. 212, sostituito dall'art. 94, comma 7, legge 27 dicembre 2002, n. 289, le nomine all'Ufficio del Garante del contribuente hanno durata temporanea quadriennale;

che, alla scadenza, i precedenti presidente e componenti non hanno diritto ad alcuna precedenza in sede di rinnovo dell'organo, anche se, all'esito della comparazione con tutti gli altri aspiranti, possono essere nuovamente nominati per un ulteriore quadriennio;

Ritenuto:

che per l'incarico di presidente dell'Ufficio del Garante, riservato alle categorie di cui all'art. 13, lettera *a)*, legge n. 212/2002, la scelta deve ora ricadere sul dott. Raffaele Numeroso, che eccelle su tutti gli altri aspiranti, sia per i suoi titoli tributari (componente del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e presidente capo della Commissione tributaria provinciale di Napoli, la più

vasta della Campania e tra le più impegnative d'Italia), sia per i suoi incarichi nella magistratura ordinaria (procuratore generale della Repubblica in Perugia e primo presidente della Corte di appello di Napoli), sia per i suoi titoli culturali anche universitari;

che, per l'incarico di componente, riservato alle categorie di cui all'art. 13, lettera *b)*, va scelto e quindi, rinnovato il gen. brig. G. Finanza in pensione, dott. Domenico Barbato, che eccelle per esperienza professionale e preparazione tecnica, in raffronto ai dirigenti amministrativi apoditticamente segnalati dall'Agenzia delle entrate, senza indicazione di titoli culturali e professionali;

che per l'incarico di componente, riservato alle categorie di cui all'art. 13, lettera *c)*, va scelto e, quindi, rinnovato il dott. Enrico Gambardella, che, nominato il 18 dicembre 2006, non ha ancora compiuto al 21 marzo 2009 il quadriennio e che eccelle per professionalità, titoli culturali ed esperienza di giudice tributario; restando sospeso dalle sue funzioni di Giudice tributario incompatibili con quelle di Garante del contribuente;

Visto l'art. 13, lettere *a)*, *b)*, *c)* della legge 27 luglio 2000, n. 212;

Decreta:

di nominare l'Ufficio del Garante del contribuente per la Campania per il quadriennio dal 22 marzo 2009 al 21 marzo 2013 con la seguente composizione:

dott. Raffaele Numeroso, nato ad Aversa (Caserta) il 14 dicembre 1933, magistrato ordinario in pensione, con funzioni di presidente;

dott. Domenico Barbato, nato a Pietrastornina (Avellino), gen. brig. G. Finanza in pensione, con funzioni di componente;

dott. Enrico Gambardella, nato a Napoli il 31 ottobre 1941, dottore commercialista, non esercente l'attività professionale, con funzioni di componente; dando atto che lo stesso deve continuare a restare sospeso dalle sue funzioni di Giudice tributario.

Si comunichi al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, all'Ufficio del Garante del contribuente per la Campania ed agli interessati.

Si pubblichi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 21 marzo 2009.

Il presidente: MERCONE

09A04136

UNIVERSITÀ DI SASSARI

DECRETO RETTORALE 23 marzo 2009.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6;

Visto il decreto rettorale n. 60 del 1° febbraio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 16 febbraio 1995, con il quale è stato emanato lo Statuto dell'Università degli studi di Sassari e successive modificazioni;

Viste le delibere del Senato accademico integrato del 21 gennaio 2009 e 26 febbraio 2009, con le quali sono state approvate, ai sensi dell'art. 67 dello Statuto, la modifica degli articoli 8, 14, 24-*bis*, 24-*ter* e 66-*bis*;

Vista la nota rettorale prot. n. 5276 del 3 marzo 2009, con la quale è stata inviata al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca le delibere del Senato accademico integrato prima citate;

Vista la nota ministeriale prot. n. 1029 del 20 marzo 2009, con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca comunica di non avere osservazioni da formulare;

Decreta:

Lo Statuto dell'Università degli studi di Sassari, emanato con decreto rettorale n. 60 del 1° febbraio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 16 febbraio 1995, e successive modificazioni, viene ulteriormente modificato, come appresso indicato:

TITOLO I
I PRINCIPI E LE FINALITÀ

(*Omissis*).

L'art. 8 «Rapporti con le istituzioni locali» è interamente sostituito dal seguente:

Art. 8
Rapporti con le comunità e le istituzioni locali

L'Università si propone di contribuire allo sviluppo sociale, culturale ambientale ed economico delle comunità presenti sul territorio sardo.

A tal fine, l'Università promuove il confronto sui propri indirizzi programmatici con Regione, Provincia e Comuni, allo scopo di inserire armonicamente l'attività di Ateneo nella vita delle collettività locali.

(*Omissis*).

Titolo II
GLI ORGANI DELL'ATENEO

Capo I
IL RETTORE

Art. 14 «Elettorato attivo e passivo», il secondo punto del secondo comma viene così modificato:

al personale tecnico-amministrativo e dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato — esclusi i rappresentanti di cui al punto successivo — i cui voti sono computati nella misura di uno ogni venti di quelli validamente espressi per ciascun candidato rettore arrotondati per eccesso;

(*Omissis*).

Il Capo VI - «IL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI» viene così modificato: «IL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI E IL GARANTE DEGLI STUDENTI».

Dopo l'attuale art. 24 vengono inseriti i seguenti due nuovi articoli, con conseguente cambiamento della numerazione degli articoli successivi.

Art. 25.
Funzioni

1. Il Garante degli studenti opera quale garante dell'imparzialità e della trasparenza delle attività dell'Università connesse con la didattica, la ricerca e i servizi agli studenti, che incidono sui diritti e sugli interessi degli stessi.

2. Anche di propria iniziativa, il Garante può segnalare agli organi accademici, di governo e di controllo, eventuali disfunzioni, irregolarità, carenze, ritardi ed eventuali abusi nei confronti degli studenti.

3. Tra i soggetti tutelati dal Garante, si considerano anche coloro i quali si apprestano a divenire studenti dell'Ateneo, partecipando ai concorsi di ammissione per i corsi di laurea a numero programmato, alle scuole di specializzazione, dottorati di ricerca e master universitari.

4. Il Garante esercita, altresì, le proprie funzioni attraverso richieste di informazioni e proposte inoltrate direttamente agli uffici responsabili degli atti amministrativi o delle attività oggetto di contestazione, nel rispetto dei principi generali enunciati nello Statuto di Ateneo, e nei limiti previsti da apposito Regolamento e dalla Carta dei diritti degli studenti.

5. Le funzioni del Garante sono svolte a titolo gratuito.

Art. 26.
Designazione

1. Il Garante è scelto fra soggetti esterni all'Università che diano garanzia di competenza giuridico-amministrativa, di imparzialità e di indipendenza di giudizio. A tal fine il rettore — tenuto conto anche di eventuali proposte segnalate dagli Organi accademici, corredate da *curriculum* professionale e da ogni altra informazione utile alla designazione — previo accertamento dei requisiti e della non sussistenza delle cause di incompatibilità, sentiti il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione, propone al Consiglio degli studenti le candidature. Il Consiglio degli studenti, avvalendosi di procedure di valutazione dei *curricula* e di eventuali colloqui atti a verificarne motivazioni, qualità e competenze, designa, tra i candidati proposti, il Garante che viene nominato con decreto rettorale.

2. Il Garante dura in carica due anni e il relativo mandato può essere rinnovato altre due volte.

(*Omissis*).

TITOLO VI
NORME FINALI E DI COORDINAMENTO

(*Omissis*).

Dopo l'attuale art. 66 (ora 68), viene inserito il seguente nuovo articolo, con conseguente cambiamento della numerazione degli articoli successivi.

Art. 69.
Comitato per le pari opportunità

1. L'Università di Sassari istituisce un Comitato per dare concreta attuazione ai principi di eguaglianza e di parità di trattamento dei propri dipendenti e di tutti coloro che a diverso titolo operano nell'Ateneo. Il Comitato si impegna a contrastare le discriminazioni in tutte le loro forme, a cominciare da quelle legate al sesso, alla religione, alla lingua e alle origini etniche.

2. II Comitato ha in particolare lo scopo di:

a) individuare le discriminazioni dirette o indirette che ostacolano la piena realizzazione delle pari opportunità nell'accesso al lavoro, nell'orientamento e nella formazione professionale, nei percorsi di carriera e nel trattamento economico e retributivo;

b) promuovere azioni che favoriscano, anche mediante una diversa organizzazione del lavoro (condizioni e tempi), l'equilibrio tra responsabilità familiari e professionali ed una migliore ripartizione di tali responsabilità tra i sessi.

3. La composizione e le modalità di funzionamento del Comitato sono definite da apposito Regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il rettore: MAIDA

09A04149

CIRCOLARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CIRCOLARE 10 marzo 2009.

Organizzazioni di volontariato nelle attività di protezione civile. Chiarimenti in ordine all'applicazione dell'articolo 6, comma 3 e seguenti, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 «Misure urgenti di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori».

Alle regioni e alle province autonome

All'Associazione nazionale dei comuni italiani - ANCI

Alle Prefetture - Uffici territoriali del Governo

e, p.c.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale

Al Ministero dell'interno - Gabinetto del Ministro

A seguito dell'entrata in vigore della disposizione indicata in oggetto si ritiene opportuno rimarcare gli ambiti di competenza delle organizzazioni di volontariato che espletano la propria attività nell'ambito del sistema di protezione civile, ed i limiti che devono essere in questo contesto rispettati.

Il ruolo e le funzioni di tali organizzazioni sono disciplinati ed opportunamente valorizzati dalle leggi vigenti (legge 11 agosto 1991, n. 266; legge 24 febbraio 1992, n. 225; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; legge 9 novembre 2001, n. 401; leggi regionali) e da norme regolamentari (decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194), che ne hanno garantito il sostegno, anche economico, della capacità operativa ed il consolidamento del patrimonio di esperienza e competenza.

Con precedenti circolari, il cui contenuto si intende qui richiamato e confermato (di cui alle note DPC/DIP/0007218 del 7 febbraio 2006; DPC/VRE/0016525 dell'11 marzo 2008; DPC/DIP/0008137 del 9 febbraio 2007) il Dipartimento della protezione civile ha già affermato il principio che l'azione del volontariato di protezione civile debba trovare il suo presupposto e la sua ragion d'essere, ma anche il suo limite, proprio nelle finalità chiaramente espresse dalla legge, e cioè nello svolgimento di attività «volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza connessa agli eventi» (art. 3, comma 1, della legge n. 225/1992).

Le suindicate finalità costituiscono, ad un tempo, il già ampio orizzonte operativo nel quale può svilupparsi l'attività delle menzionate organizzazioni, nonché il limite oltre il quale non è consentito spingersi a meno di contraddire l'essenza del volontariato di protezione civile.

I commi da 3 a 6 dell'art. 6 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 contribuiscono a chiarire ulteriormente il tema, confermando la validità degli indirizzi già impartiti.

Al riguardo, è utile rammentare la precisa distinzione di compiti e funzioni operata dalle vigenti disposizioni, anche costituzionali, secondo le quali la materia della protezione civile è chiaramente distinta e non sovrapponibile rispetto a quella dell'ordine pubblico e della sicurezza (art. 117 Cost., secondo e terzo comma). Questa separazione si riverbera anche sul piano organizzativo-funzionale, in quanto la cura degli interessi pubblici in tali materie è affidata a distinti plessi amministrativi dello Stato (Presidenza del Consiglio dei Ministri per la protezione civile e Ministero dell'interno per l'ordine pubblico e la sicurezza).

Allo scopo di tutelare l'ordine pubblico e la sicurezza l'art. 6, comma 3 del citato decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, consente ai sindaci, d'intesa con i Prefetti, di avvalersi della «collaborazione di associazioni tra cittadini non armati» per «segnalare alle Forze di polizia dello Stato o locali eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale».

Appare di tutta evidenza come la norma delinei un contesto di riferimento nuovo e distinto da quello oggetto della normativa in materia di protezione civile: è evidente, infatti, la differenza di contenuto tra gli eventi che possono arrecare «danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale» e gli eventi di protezione civile come puntualmente elencati al comma 1 dell'art. 2 della legge n. 225/1992.

Le diversità sostanziali tra il volontariato di protezione civile e le associazioni cui si riferisce il menzionato decreto-legge vengono, inoltre, sottolineate negli ulteriori commi dell'art. 6 citato:

dalla previsione di una specifica procedura di registrazione per le nuove associazioni, distinta da quella già esistente per le organizzazioni di volontariato di protezione civile;

dall'attribuzione in capo alle Prefetture-U.T.G. delle funzioni di controllo sul nuovo tipo di associazioni, nell'ambito delle funzioni in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, e quindi in difformità a quanto previsto per il volontariato di protezione civile, alla cui organizzazione sono chiamate a provvedere le regioni e le province autonome;

dal rinvio della disciplina dei requisiti delle nuove associazioni, nonché delle modalità di iscrizione negli appositi registri e della relativa tenuta, ad un decreto del Ministro dell'interno, con procedura distinta e difforme, anche in questo caso, rispetto a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001;

dal divieto, previsto per le associazioni richiedenti l'iscrizione in tali registri, di essere «destinatarie, a nessun titolo, di risorse economiche a carico della finanza pubblica», tranne che in limitate e determinate eccezioni, escludendosi, quindi, uno dei punti qualificanti della disciplina in materia di protezione civile;

dall'assenza, infine, di riferimenti alla normativa-quadro in materia di volontariato e di protezione civile.

In considerazione di quanto evidenziato, si precisa che la partecipazione all'associazione ex art. 6 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 a titolo personale da parte di soggetti già iscritti anche ad organizzazioni di volontariato di protezione civile è, ovviamente, del tutto libera, nel rispetto dei principi costituzionali di tutela della libertà di pensiero e di associazione.

Deve essere però assicurato che l'aderente all'associazione di volontariato di protezione civile, allorquando ponga in essere azioni volte a preservare la sicurezza urbana o ad impedire situazioni di disagio sociale, non utilizzi uniformi, simboli, emblemi, mezzi o attrezzature riconducibili alla protezione civile.

Si invitano le regioni e province autonome, l'Associazione dei comuni d'Italia per il tramite dei sindaci, le Prefetture - Uffici territoriali del Governo e le organizzazioni nazionali del volontariato di protezione civile a favorire la massima divulgazione di queste precisazioni, sottolineando che l'eventuale partecipazione alle attività di controllo del territorio disciplinate dall'art. 6 del decreto-legge n. 11/2009 di volontari, singoli o associati, appartenenti alle organizzazioni iscritte nell'elenco nazionale e nei registri, elenchi o albi regionali del volontariato di protezione civile con l'utilizzo di uniformi, simboli, emblemi o altri segni distintivi nonché di mezzi ed attrezzature destinati a finalità di protezione civile comporterà l'avvio della procedura di cancellazione delle organizzazioni interessate dai predetti elenchi registri o albi, con le conseguenti iniziative per l'accertamento delle responsabilità per l'improprio utilizzo di risorse strumentali finanziate anche dallo Stato e la segnalazione alla competente Autorità giudiziaria per le valutazioni di competenza.

Roma, 10 marzo 2009

Il capo del Dipartimento della protezione civile
BERTOLASO

09A04247

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Estinzione della Confraternita del Gonfalone eretta nella Chiesa Parrocchiale Altare di S. Celestino, in Cartignano.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 9 marzo 2009, viene estinta la Confraternita del Gonfalone eretta nella Chiesa Parrocchiale Altare di S. Celestino, con sede in Cartignano (Cuneo).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

09A04143

Estinzione della Confraternita del SS. Nome di Gesù, in Paesana

Con decreto del Ministro dell'interno in data 9 marzo 2009, viene estinta la Confraternita del SS. Nome di Gesù, con sede in Paesana (Cuneo).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

L'eventuale patrimonio sarà devoluto alla parrocchia Santa Maria, con sede in Paesana (Cuneo).

09A04144

Estinzione della Confraternita di San Sisto II Papa e Martire, in Bellino

Con decreto del Ministro dell'interno in data 9 marzo 2009, viene estinta la Confraternita di San Sisto II Papa e Martire, con sede in Bellino (Cuneo).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

09A04145

Estinzione della Confraternita dei Disciplinanti sotto il titolo di Nostro Signore Gesù al Cielo, in Martiniana Po

Con decreto del Ministro dell'interno in data 9 marzo 2009, viene estinta la Confraternita dei Disciplinanti sotto il titolo di Nostro Signore Gesù al Cielo, con sede in Martiniana Po (Cuneo).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

L'eventuale patrimonio sarà devoluto alla Parrocchia S. Andrea, con sede in Martiniana Po (Cuneo).

09A04146

Estinzione della Confraternita della SS. Trinità detta Croce Rossa, in Saluzzo

Con decreto del Ministro dell'interno in data 9 marzo 2009, viene estinta la Confraternita della SS. Trinità detta Croce Rossa, con sede in Saluzzo (Cuneo).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

L'eventuale patrimonio sarà devoluto alla parrocchia della Cattedrale Maria Vergine Assunta, con sede in Saluzzo (Cuneo).

09A04147

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Attribuzione del numero identificativo nazionale e regime di dispensazione del medicinale «Profender»

Provvedimento n. 14 del 20 gennaio 2009

Specialità medicinale: PROFENDER.

Titolare A.I.C.: Bayer Healthcare AG.

Rappresentante in Italia: Bayer S.p.a.

Confezioni autorizzate:

EU/2/2005/054/022 blister 50 cpr cani piccola taglia 15 mg/3 mg rilascio modificato - N.I.N. 103725228;

EU/2/2005/054/030 blister 24 cpr cani grossa taglia 150 mg/30 mg rilascio modificato - N.I.N. 103725305;

EU/2/2005/054/031 blister 52 cpr cani grossa taglia 150 mg/30 mg rilascio modificato - N.I.N. 103725317;

EU/2/2005/054/018 blister 2 cpr cani piccola taglia 15 mg/3 mg rilascio modificato - N.I.N. 103725180;

EU/2/2005/054/020 blister 10 cpr cani piccola taglia 15 mg/3 mg rilascio modificato - N.I.N. 103725204;

EU/2/2005/054/021 blister 24 cpr cani piccola taglia 15 mg/3 mg rilascio modificato - N.I.N. 103725216;

EU/2/2005/054/026 blister 24 cpr cani media taglia 50 mg/10 mg rilascio modificato - N.I.N. 103725267;

EU/2/2005/054/027 blister 102 cpr cani media taglia 50 mg/10 mg rilascio modificato - N.I.N. 103725279;

EU/2/2005/054/019 blister 4 cpr cani piccola taglia 15 mg/3 mg rilascio modificato - N.I.N. 103725192;

EU/2/2005/054/023 blister 2 cpr cani media taglia 50 mg/10 mg rilascio modificato - N.I.N. 103725230;

EU/2/2005/054/024 blister 4 cpr cani media taglia 50 mg/10 mg rilascio modificato - N.I.N. 103725242;

EU/2/2005/054/028 blister 2 cpr cani grossa taglia 150 mg/30 mg rilascio modificato - N.I.N. 103725281;

EU/2/2005/054/025 blister 6 cpr cani media taglia 50 mg/10 mg rilascio modificato - N.I.N. 103725255;

EU/2/2005/054/029 blister 4 cpr cani grossa taglia 150 mg/30 mg rilascio modificato - N.I.N. 103725293.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in copia unica non ripetibile.

Le confezioni dei prodotti in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate dalla Commissione europea del 25 agosto 2008 (http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/register/vreg.htm) con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa Amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisione della Commissione europea.

09A04226

Attribuzione del numero identificativo nazionale e regime di dispensazione del medicinale «Porcilis PCV»

Provvedimento n. 41 del 20 febbraio 2009

Specialità medicinale: PORCILIS PCV.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda).

Rappresentante per l'Italia: Intervet Italia S.r.l.

Specialità medicinale: Porcilis PCV.

Confezioni autorizzate:

10 fiale soluzione iniettabile 20 ml EU/2/2008/091/006 - N.I.N. 104154063;

fiala soluzione iniettabile 100 ml EU/2/2008/091/003 - N.I.N. 104154036;

fiala soluzione iniettabile 50 ml EU/2/2008/091/002 - N.I.N. 104154024;

10 fiale soluzione iniettabile 500 ml EU/2/2008/091/010 - N.I.N. 104154101;

10 fiale soluzione iniettabile 200 ml EU/2/2008/091/009 - N.I.N. 104154099;

10 fiale soluzione iniettabile 100 ml EU/2/2008/091/008 - N.I.N. 104154087;

10 fiale soluzione iniettabile 50 ml EU/2/2008/091/007 - N.I.N. 104154075;

fiala soluzione iniettabile 500 ml EU/2/2008/091/005 - N.I.N. 104154051;

fiala soluzione iniettabile 200 ml EU/2/2008/091/004 - N.I.N. 104154048;

fiala soluzione iniettabile 20 ml EU/2/2008/091/001 - N.I.N. 104154012.

Regime di dispensazione: da vendere dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Le confezioni dei prodotti in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate dalla Commissione europea del 12 gennaio 2009 (http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/register/vreg.htm) con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa Amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisione della Commissione europea.

09A04227

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Vetoryl»

Procedura europea n. UK/V/0215/001-004/IB/012
Provvedimento n. 38 del 18 febbraio 2009

Specialità medicinale per uso veterinario VETORYL capsule.

Confezioni:

scatola da 30 capsule da 10 mg - A.I.C. n. 103771046;

scatola da 30 capsule da 30 mg - A.I.C. n. 103771010.

Titolare A.I.C.: Arnolds Veterinary Products, Cartmel Drive, Harlescott, Shrewsbury Shropshire SY1 3TB, Regno Unito.

Oggetto del provvedimento: Variazione tipo IB - modifica periodo di validità (estensione).

Si autorizza, per le confezioni sopra indicate, l'estensione del periodo di validità da 24 mesi a 36 mesi.

I lotti già prodotti con la precedente validità possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha efficacia immediata.

09A04228

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcuni medicinali per uso veterinario

Estratto decreto n. 25 del 6 marzo 2009

Con decreto n. 25 del 6 marzo 2009 è revocata, su rinuncia della Ditta Esteve Spa, Via Ippolito Rosellini 12 - 20124 Milano, l'autorizzazione all'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A.I.C.:

Toness cavalli sportivi - fl 40 ml + fl. solv. 480 mg - A.I.C. n. 101003046;

Toness gr. anim. - scatola da 5 fl di solv. e 5 fl di liof. - A.I.C. n. 101003010;

Toness picc. anim. - scatola da 5 fl di solv. e 5 fl di liof. - A.I.C. n. 101003022;

Toness gr. anim. - scatola da 2 fl di solv. e 2 fl di liof. - A.I.C. n. 101003034;

Dobetin B1 scatola 3 fiale 10 ml 10000 - A.I.C. n. 101009037;

Dobetin B1 scatola da 5 fiale da 5 ml 3000 - A.I.C. n. 101009025;

Equivit C flacone da 100 ml a tappo perforabile - A.I.C. n. 101015016;

Atropina solfato fiale soluzione iniettabile 10 fiale - A.I.C. n. 100301011;

Atropina solfato fiale soluzione iniettabile 50 fiale - A.I.C. n. 100301023.

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A04229

Attribuzione del numero identificativo nazionale e regime di dispensazione del medicinale «Rheumocam»

Provvedimento n. 42 del 26 febbraio 2009

Specialità medicinale: RHEUMOCAM.

Titolare A.I.C.: Chanelle Pharmaceuticals manufacturing Ltd - Gakway Ireland.

Confezioni autorizzate:

EU/2/07/078/004 - 1.5 mg/ml flacone da 15 ml - N.I.N. 1040050044.

Regime di dispensazione: ricetta medico veterinaria in copia ripetibile.

Le confezioni dei prodotti in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate dalla Commissione europea (http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/register/vreg.htm) con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa Amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisione della Commissione europea.

09A04230

Attribuzione del numero identificativo nazionale e regime di dispensazione del medicinale «Onsior»

Provvedimento n. 40 del 20 febbraio 2009

Specialità medicinale: ONSIOR.

Titolare A.I.C.: Novartis Animal Health (UK).

Rappresentante per l'Italia: Novartis Animal Health Spa.

Specialità medicinale: ONSIOR.

Confezioni autorizzate:

6 mg gatti blister 7 compresse EU/2/2008/089/001 - N.I.N. 103970024;

6 mg gatti blister 70 compresse EU/2/2008/089/003 - N.I.N. 103970048;

5 mg cani blister 7 compresse EU/2/2008/089/004 - N.I.N. 103970051;

5 mg cani blister 28 compresse EU/2/2008/089/006 - N.I.N. 103970075;

10 mg cani blister 7 compresse EU/2/2008/089/008 - N.I.N. 103970099;

10 mg cani blister 14 compresse EU/2/2008/089/009 - N.I.N. 103970101;

10 mg cani blister 28 compresse EU/2/2008/089/010 - N.I.N. 103970113;

10 mg cani blister 70 compresse EU/2/2008/089/011 - N.I.N. 103970125;

20 mg cani blister 7 compresse EU/2/2008/089/012 - N.I.N. 103970137;

20 mg cani blister 14 compresse EU/2/2008/089/013 - N.I.N. 103970149;

20 mg cani blister 28 compresse EU/2/2008/089/014 - N.I.N. 103970152;

20 mg cani blister 70 compresse EU/2/2008/089/015 - N.I.N. 103970164;

40 mg cani blister 7 compresse EU/2/2008/089/016 - N.I.N. 103970176;

40 mg cani blister 14 compresse EU/2/2008/089/017 - N.I.N. 103970188;

40 mg cani blister 28 compresse EU/2/2008/089/018 - N.I.N. 103970190;

40 mg cani blister 70 compresse EU/2/2008/089/019 - N.I.N. 103970202;

6 mg gatti blister 14 compresse EU/2/2008/089/002 - N.I.N. 103970036;

5 mg cani blister 14 compresse EU/2/2008/089/005 - N.I.N. 103970063;

5 mg cani blister 70 compresse EU/2/2008/089/007 - N.I.N. 103970087;

flacone 20 ml 20 mg/ml cani e gatti EU/2/2008/089/020 - N.I.N. 103970012.

Regime di dispensazione: da vendere dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in copia unica non ripetibile.

Le confezioni dei prodotti in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate dalla Commissione europea del 16 dicembre 2008 (http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/register/vreg.htm) con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa Amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisione della Commissione europea.

09A04231

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Altresyn 4 mg/ml»

Decreto n. 33 del 18 marzo 2009
Procedura di mutuo riconoscimento n. FR/V/0198/01/MR

Medicinale per uso veterinario ALTRESYN 4 mg/ml soluzione orale per suini.

Titolare A.I.C.: Società Ceva Vetem SpA con sede in Agrate Brianza (Milano), Via Colleoni 15 - codice fiscale n. 09032600158.

Produttore responsabile rilascio lotti: Officina Ceva Santè Animale - Z.I. Très le Bois, Luodeac (Francia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

scatola contenente 1 contenitore da 360 ml - A.I.C. n. 104113016;

scatola contenente 3 contenitori da 360 ml - A.I.C. n. 104113028.

Composizione: 1 ml contiene:

principio attivo: altrenogest 4,00 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: suini (scrofette sessualmente mature).

Indicazioni terapeutiche: per la sincronizzazione dell'estro.

Tempi di attesa:

carne e visceri: 24 giorni.

Validità: medicinale veterinario confezionato per la vendita: 36 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia: il presente decreto ha efficacia immediata.

09A04232

Registrazione mediante procedura centralizzata del medicinale «Duvaxyn WNV»

Provvedimento n. 1 del 9 gennaio 2009

Registrazione mediante procedura centralizzata.

Attribuzione Numero Identificativo Nazionale (**N.I.N.**) e regime di dispensazione.

Titolare A.I.C.: Fort Dodge Animal HEalth LTD - UK.

Rappresentante in Italia: Fort Dodge Animal Health S.p.A.

Specialità medicinale: DUVAXYN WNV.

Confezioni autorizzate:

N. EU autorizzazione	descrizione confezione	NIN
EU/2/2008/086/001	scatola 5 fiale 2 dose 1 ml	104146016
EU/2/2008/086/002	scatola 10 fiale da 1 dose 1 ml	104146028
EU/2/2008/086/003	scatola 25 fiale da 1 dose i ml	104146030

Regime di dispensazione:

«Da fornire solo dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile».

«L'impiego di tale prodotto, deve essere effettuato da un veterinario o sotto la sua diretta responsabilità. L'avvenuta prescrizione deve essere comunicata entro tre giorni, dal veterinario prescrittore direttamente al servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, con l'indicazione dell'ubicazione dell'azienda, del detentore degli animali, del numero identificativo degli animali da sottoporre a trattamento e della data della prescrizione».

Le confezioni dei prodotti in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate dalla Commissione europea C(2008)7465 del 21 novembre 2008 (http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/register/vreg.htm) con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa Amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisione della Commissione europea.

09A04140

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alle richieste concernenti il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Prosecco» ed il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita per le sottozone «Conegliano Valdobbiadene» e «Colli Asolani» o «Asolo».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.164;

Esaminata la domanda presentata dalla regione Veneto, in nome e per conto della filiera vitivinicola trevigiana, del Consorzio di Tutela del vino Prosecco di Conegliano Valdobbiadene e del Consorzio di tutela dei vini Montello e Colli Asolani, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Prosecco», nonché il riconoscimento della D.O.C.G. «Conegliano Valdobbiadene» e della D.O.C.G. «Colli Asolani» o «Asolo» per le relative sottozone storiche della citata D.O.C. «Prosecco»; esaminata altresì la domanda presentata dalla regione Friuli-Venezia Giulia, in nome e per conto della filiera vitivinicola della regione medesima, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Prosecco»;

Viste le risultanze delle pubbliche audizioni, concernenti le predette istanze, tenutesi il giorno 14 marzo 2009 a Treviso, per quanto concerne il riconoscimento delle D.O.C.G. «Conegliano Valdobbiadene» e «Colli Asolani» o «Asolo», e ad Oderzo (Treviso), per quanto concerne il riconoscimento della D.O.C. «Prosecco», con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni di produttori ed aziende vitivinicole;

Ha espresso, nella riunione del 18 e 19 marzo 2009, presenti il rappresentante della regione Veneto ed il rappresentante della regione Friuli-Venezia Giulia, in accoglimento delle predette richieste, parere favorevole al riconoscimento della D.O.C. dei vini «Prosecco» ed al riconoscimento della D.O.C.G. dei vini «Conegliano Valdobbiadene» e della D.O.C.G. dei vini «Colli Asolani» o «Asolo» per le relative sottozone, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, i rispettivi disciplinari di produzione secondo il testo di cui agli annessi 1, 2 e 3.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alle suddette proposte di disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, «Disciplina dell'imposta di bollo», e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle citate proposte di disciplinare di produzione.

ANNESSO *1*

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI «PROSECCO».

Art. 1.

Denominazione e vini

1. La denominazione d'origine controllata «Prosecco» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie:

- «Prosecco»;
- «Prosecco» spumante;
- «Prosecco» frizzante.

Art. 2.

Base ampelografica

1. Il vino a denominazione di origine controllata «Prosecco» deve essere ottenuto da uve provenienti da vigneti costituiti dal vitigno Glera; possono concorrere, in ambito aziendale, da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 15%, i seguenti vitigni: Verdiso, Bianchetta trevigiana, Perera, Glera lunga, Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio e Pinot nero (vinificato in bianco), idonei alla coltivazione per la zona di produzione delle uve di cui all'art. 3 del presente disciplinare.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

1. Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Prosecco» devono essere prodotte nella zona che comprende le province di: Belluno, Gorizia, Padova, Pordenone, Treviso, Trieste, Udine, Venezia e Vicenza.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Prosecco» devono essere quelle tradizionali della zona, e comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

2. Sono pertanto da considerarsi idonei i terreni ben esposti ad esclusione di quelli ad alta dotazione idrica con risalita della falda e quelli torbosi.

3. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

Per i vigneti piantati dopo l'approvazione del presente disciplinare sono ammesse solo le forme di allevamento a spalliera semplice e doppia e la densità minima di impianto per ettaro non deve essere inferiore a 2.300 ceppi.

Sono esclusi gli impianti espansi come le pergole o quelli a raggi. Tuttavia tali vigneti, se piantati prima dell'approvazione del presente disciplinare, possono essere iscritti all'albo della denominazione per un periodo transitorio massimo di 10 anni, a condizione che sia garantita con la tradizionale potatura con una carica massima di 80.000 gemme ad ettaro.

4. Le regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia su proposta del Consorzio di tutela della denominazione, sentite le organizzazioni di categoria interessate, con propri provvedimenti, da adottare di concerto con univoci criteri tecnico-amministrativi, possono stabilire limiti, anche temporanei, all'iscrizione delle superfici all'apposito albo dei vigneti. Le Regioni sono tenute a dare comunicazione delle disposizioni adottate al Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali.

5. È vietata ogni pratica di forzatura; è tuttavia consentita l'irrigazione di soccorso.

6. La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini di cui all'art. 1 non deve essere superiore a tonnellate 18 per ettaro di vigneto a coltura specializzata. A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

Le regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia su proposta del Consorzio di tutela della denominazione, sentite le organizzazioni di categoria interessate, prima della vendemmia, con propri provvedimenti, da adottare di concerto con univoci criteri tecnico-amministrativi, possono stabilire un limite massimo di utilizzazione di uva per ettaro per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Prosecco» inferiore a quello fissato dal presente disciplinare. Le regioni sono tenute a dare comunicazione delle disposizioni adottate al Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali.

7. Le uve destinate alla vinificazione del vino a denominazione di origine controllata «Prosecco» devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 9,50% vol.

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Prosecco» spumante e frizzante devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 9,0% vol., purché la destinazione delle uve atte ad essere elaborate venga espressamente indicata nei documenti ufficiali di cantina e nella denuncia annuale delle uve.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione, ivi comprese le operazioni di elaborazione del vino spumante e frizzante, ossia le pratiche enologiche per la presa di spuma e per la stabilizzazione, la dolcificazione nelle tipologie ove ammessa, nonché le operazioni di imbottigliamento e di confezionamento, devono essere effettuate nel territorio di cui all'art. 3 del presente disciplinare.

2. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, le operazioni di elaborazione delle tipologie «Prosecco» spumante e «Prosecco» frizzante, nonché il relativo imbottigliamento, possono essere effettuate, con autorizzazioni individuali, rilasciate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere delle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, anche in stabilimenti situati nelle province confinanti con l'area di cui al primo comma, a condizione che le relative ditte presentino richiesta motivata, corredata da apposita documentazione atta a provare l'uso delle tradizionali pratiche di cui trattasi in maniera continuativa da almeno 5 campagne vitivinicole antecedenti all'entrata in vigore del presente disciplinare.

3. Può essere altresì consentito che le operazioni di elaborazione delle tipologie «Prosecco» spumante e «Prosecco» frizzante, nonché il relativo imbottigliamento, qualora si tratti di pratiche tradizionali, in essere in una determinata zona, antecedenti al 1° marzo 1986, conformemente alla specifica normativa comunitaria, siano effettuate anche al di fuori della zona di cui al comma 2, con specifiche autorizzazioni individuali rilasciate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere delle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, a condizione che:

- la richiesta sia presentata dalle ditte interessate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione del presente disciplinare;

- la richiesta di cui sopra sia corredata da una motivata documentazione atta a provare l'uso delle tradizionali pratiche di cui trattasi in maniera continuativa da almeno 5 campagne vitivinicole antecedenti l'entrata in vigore del presente disciplinare.

4. La tipologia spumante deve essere ottenuta esclusivamente per fermentazione naturale a mezzo autoclave, utilizzando i mosti o vini ottenuti dalle uve delle varietà indicate all'art. 2 aventi un titolo alcolometrico volumico naturale non inferiore a 9% vol. Tale tipologia deve essere commercializzata nei tipi brut, extra dry, dry e demisec.

La tipologia frizzante deve essere ottenuta esclusivamente per fermentazione naturale in bottiglia o a mezzo autoclave, utilizzando i mosti o vini ottenuti dalle uve delle varietà indicate all'art. 2 aventi un titolo alcolometrico volumico minimo naturale non inferiore a 9% vol.

5. La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%. Qualora tale resa superi i limiti di cui sopra indicati, ma non oltre il 80%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine. Qualora la resa uva/vino superi il 80% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

1. I vini di cui all'art. 1, all'atto della loro immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«*Prosecco*»:

colore: giallo paglierino;

odore: fine, caratteristico, tipico delle uve di provenienza;

sapore: secco o amabile, fresco e caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

«*Prosecco*» spumante:

colore: giallo paglierino più o meno intenso, brillante, con spuma persistente;

odore: fine, caratteristico, tipico delle uve di provenienza;

sapore: secco o amabile, fresco e caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

«*Prosecco*» frizzante:

colore: giallo paglierino più o meno intenso, brillante, con evidente sviluppo di bollicine;

odore: fine, caratteristico, tipico delle uve di provenienza;

sapore: secco o amabile, fresco e caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 % vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

Nella tipologia prodotta tradizionalmente per fermentazione in bottiglia, è possibile la presenza di una velatura. In tal caso è obbligatorio riportare in etichetta la dicitura «rifermentazione in bottiglia». Le caratteristiche dell'odore e del sapore per detto vino e l'acidità totale minima sono le seguenti:

odore: gradevole e caratteristico con possibili sentori di crosta di pane e lievito;

sapore: secco, frizzante, fruttato con possibili sentori di crosta di pane e lievito;

acidità totale minima: 4,0 g/l.

Art. 7.

Etichettatura

1. Nella designazione dei vini di cui all'art. 1, è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato» e similari. È tuttavia consentito il riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

2. Nella designazione dei vini di cui all'art. 1, è consentito riportare in etichetta il riferimento a «provincia di Treviso» o più semplicemente «Treviso», qualora la partita di vino sia costituita esclusivamente da uve raccolte da vigneti ubicati nella medesima provincia e la elaborazione e confezionamento del prodotto abbiano luogo sempre nella stessa provincia.

3. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, è vietato il riferimento alle indicazioni geografiche o toponomastiche di unità amministrative o frazioni, aree, zone, località, dalle quali provengono le uve.

4. Le menzioni facoltative, esclusi i marchi e nomi aziendali, possono essere riportati in etichetta soltanto in caratteri non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione di origine controllata, fatte salve le norme generali più restrittive.

5. I vini di cui all'art. 1 in fase di commercializzazione possono facoltativamente riportare in etichetta l'annata di produzione delle uve se presente anche nella documentazione prevista dalla specifica normativa in materia di registri e documenti di accompagnamento.

Art. 8.

Confezionamento

1. Il vino a denominazione di origine controllata «Prosecco» deve essere immesso al consumo solo nelle tradizionali bottiglie di vetro chiuse con tappo raso bocca; tuttavia per le bottiglie di capacità fino a litri 0,375 è consentito anche l'uso del tappo a vite. È altresì consentita la tradizionale commercializzazione diretta al consumatore finale del vino Prosecco condizionato in damigiane in vetro fino a 60 litri.

2. Il vino a denominazione di origine controllata «Prosecco» nella tipologia spumante deve essere immesso al consumo solo nelle tradizionali bottiglie di vetro fino a 9 litri. Su richiesta degli operatori interessati, con apposita autorizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è consentito, in occasione di particolari eventi espositivi o promozionali, l'uso temporaneo di contenitori aventi volumi diversi. Per la tappatura dei vini spumanti si applicano le norme comunitarie e nazionali che disciplinano la specifica materia. Tuttavia per le bottiglie di capacità fino a litri 0,200 è consentito anche l'uso del tappo a vite, eventualmente con sovratappo a fungo, oppure a strappo in plastica.

3. Il vino a denominazione di origine controllata «Prosecco» nella tipologia frizzante deve essere immesso al consumo solo nelle tradizionali bottiglie vetro fino a 5 litri chiuse con tappo raso bocca, in sughero o con materiale inerte, o a vite, alle condizioni stabilite dalla normativa comunitaria e nazionale che disciplina la specifica materia. È altresì ammesso l'utilizzo del tappo cilindrico di sughero o altro materiale inerte trattenuto dalla tradizionale chiusura in spago. Per il vino frizzante che riporta in etichetta la dicitura «rifermentazione in bottiglia» è consentito anche l'uso del tappo corona.

4. Per il confezionamento dei vini spumanti e frizzanti è consentito solo l'uso delle tradizionali bottiglie in vetro con gamma di colore variabile dalle tonalità del bianco, al giallo, al verde, al marrone, al grigio-nero di varia intensità.

ANNESSO *2*

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA DEI VINI «CONEGLIANO VALDOBBIADENE - PROSECCO»

Art. 1.

Denominazione e vini

1. La denominazione d'origine controllata e garantita «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco», o «Conegliano - Prosecco» o «Valdobbiadene - Prosecco», è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie:

- «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco»;
- «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco» frizzante;
- «Conegliano Valdobbiadene – Prosecco» spumante, accompagnato dalla menzione superiore.

2. La menzione «Superiore di Cartizze» è riservata al vino spumante della denominazione di cui al comma 1, ottenuto nella tradizionale sottozona nei limiti ed alle condizioni stabilite nel presente disciplinare.

Art. 2.

Base ampelografica

1. I vini «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco» devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti costituiti dal vitigno Glera; possono concorrere, in ambito aziendale, fino ad un massimo del 15% le uve delle seguenti varietà, utilizzate da sole o congiuntamente: Verdiso, Bianchetta trevigiana, Perera e Glera lunga.

2. I vini destinati alla pratica tradizionale disciplinata all'art. 5, comma 3, devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti, ricadenti nell'ambito della zona di cui all'art. 3, comma 1, lettera *C)*, iscritti all'albo DOCG, costituiti dai vitigni Pinot bianco, Pinot nero, Pinot grigio e Chardonnay, presi da soli o congiuntamente.

Art. 3.

Zone di produzione delle uve

1. La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini della denominazione di origine controllata e garantita «Conegliano Valdobbiadene – Prosecco», ricadente nell'ambito della zona di produzione della denominazione di origine controllata «Prosecco», è delimitata come segue:

A) La zona di produzione delle uve atte ad ottenere i vini «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco» di cui all'art. 1, punto 1), comprende il territorio collinare dei comuni di: Conegliano - San Vendemiano - Colle Umberto - Vittorio Veneto - Tarzo - Cison di Valmarino - San Pietro di Feletto - Refrontolo - Susegana - Pieve di Soligo - Farra di Soligo - Follina - Miane - Vidor - Valdobbiadene.

In particolare tale zona e cosi delimitata: si prende come punto di partenza per la descrizione dei confini la località Fornace (q. 175) a tre chilometri circa da Valdobbiadene verso ovest, dove il confine amministrativo tra i comuni di Valdobbiadene e Segusino incontra la strada Valdobbiadene-Segusino.

Segue quindi il confine amministrativo tra questi comuni fino a Col Antich, dove incontra la curva di livello di quota 500, che segue fino a Ca' Pradolin, nei pressi di Combai, da qui lascia la quota 500 e prosegue sul sentiero, che porta fino alla piazza del paese attraverso prima via Cimavilla e quindi per via Trieste. Quivi, seguendo la strada che porta alla chiesa, raggiunge la casera Duel, poi, percorrendo il crinale della collina, attraversa la strada Miane-Campea, risale per monte Tenade e, sempre seguendo il crinale del colle, raggiunge località Tre Ponti sulla strada Follina-Pieve di Soligo.

Attraversata la strada, il confine risale sulla collina Croda di Zuel e percorrendo il crinale passa a monte della chiesetta di S. Lucia a q. 356 a monte di «Zuel di la», ed a monte di Resera; il confine segue quindi la strada Resera-Tarzo fino all'inserimento con la Revine-Tarzo. Dal suddetto bivio il confine, sempre seguendo tale strada, raggiunge Tarzo e quindi Corbanese fino, all'incrocio con la strada Refrontolo-Cozzuolo, in località Ponte Maset, segue quindi il confine tra il comune di Tarzo e di Vittorio Veneto fino a raggiungere la strada vicinale detta «dei Piai» e delle Perdonanze, segue detta strada fino all'incrocio di questa con il rio Cervada, scende lungo il Cervada fino al punto di incrocio con la strada Cozzuolo-Vittorio Veneto, prosegue verso questa città fino all'incrocio con la strada che da Conegliano conduce al centro di Vittorio Veneto; scende quindi verso Conegliano fino a S. Giacomo di Veglia e di qui si dirige verso S. Martino di Colle Umberto. Dopo borgo Campion gira a destra per la strada comunale di S. Martino e raggiunge Colle Umberto per scendere sulla statale n. 51 (detta anche di Alemagna), al casello n. 5 e di quì prosegue verso Conegliano.

Al bivio Gai superato l'incrocio con la Pontebbana o statale 13 segue la nuova circonvallazione della città di Conegliano per inserirsi sulla stessa statale 13 in località Ferrera.

Da tale inserimento il confine raggiunge Susegana per deviare subito dopo il paese verso ovest lungo la strada che porta a Colfosco, chiamata anche strada della Barca.

Da Colfosco, seguendo la strada «Mercatelli», il confine procede fino al bivio per Falzè per piegare e raggiungere Pieve di Soligo lungo la vecchia strada (Ponte Priula - Pieve di Soligo e che fa capo a via Chisini).

Attraversato il centro urbano, il confine, seguendo la via Schiratti giunge a Soligo per deviare a sinistra e continuare lungo la strada maestra Soligo-Ponte di Vidor attraversando Farra di Saligo, Col S. Martino, Colbertaldo, Vidor, giunge a Ponte di Vidor, lasciandolo a sinistra per giungere a Bigolino. Dopo Bigolino il confine lascia la strada che porta a Valdobbiadene per raggiungere, deviando a sinistra e seguendo la strada comunale della centrale ENEL, la borgata di Villanova fino all'attraversamento del torrente La Roggia. Segue detto torrente fino al terrazzo alluvionale che si erge bruscamente sul Piave, corre sul bordo del terrazzo (vedi allegata cartografia regionale «Definizione limite terrazza alluvionale») per risalire sulla strada Valdobbiadene-Segusino, in corrispondenza della chiesetta di S. Giovanni dopo S. Vito; da qui, percorrendo la strada maestra Valdobbiadene-Segusino, tocca di nuovo la località Fornace chiudendo cosi il perimetro della zona delimitata.

B) Il vino spumante ottenuto da uve raccolte nel territorio della frazione di S. Pietro di Barbozza, denominato Cartizze, del Comune di Valdobbiadene, ha diritto alla sottospecificazione «Superiore di Cartizze».

Tale sottozona e così delimitata: si prende come punto di partenza il ponte sulla Teva ad ovest di Soprapiana sulla strada comunale Piovine-Soprapiana, fra casa C. Borer (q. 184) e Soprapiana (q. 197). Da questo punto il confine sale verso nord seguendo il fiume Teva fino alla confluenza con il fosso delle Zente che segue fino alla confluenza con il fossa Piagar; segue ancora il fosso di Piagar fino al punto di congiungimento dei mappali numeri 63.71 (comune di S. Pietro di Barbozza, sez. B, foglio *VII)*.

Dal punto di congiunzione dei suddetti mappali il confine corre tra i mappali numeri 547 e 735, taglia i mappali numeri 540 e 543, seguendo la stessa direzione dell'ultimo tratto di divisione tra i mappali numeri 547 e 735 fino a raggiungere il limite nord del mappale a 542 fino all'incrocio con la strada comunale dei Vettorazzi.

Il confine percorre verso nord la strada anzidetta, indi al primo incrocio (fontana del bicio) segue la strada vicinale dei Menegazzi fino al punto d'intersezione della strada con il crinale del monte Vettoraz, corre lungo il crinale della collina, passa a monte della casa Miotto e raggiunge la strada vicinale della Tresiese (tre siepi).

Il confine prosegue lungo la strada ora citata fino a raggiungere la strada vicinale dei Monti, la percorre e alla prima curva (mappale n. III del comune di S. Pietro di Barbozza, sez. b, foglio *X)* sale per costeggiare a monte il terreno vitato, quindi discende nuovamente sulla strada dei Monti nei pressi del capitello.

Il confine percorre la strada fino all'incrocio con quella comunale di Piander, scende lungo la strada vicinale dello Strett e prosegue nella stessa direzione per raggiungere la strada Saccol-Follo ad est della casa Agostinetto Sergio, scende per cal de Sciap e raggiunge il torrente Valle della Rivetta (rio Borgo); il confine si accompagna al torrente fino al limite di divisione dei mappali numeri 149 e 151 del comune di Valdobbiadene, sez. B, foglio XI, proseguendo a nord tra i mappali numeri 149-151, numeri 148-151 attraversa la strada vicinale del Campione, passa tra i mappali numeri 178-184, 179-184, 179-167, 179-182, 181-185 e raggiunge il fosso delle Teveselle, comprendendo nella zona Col Zancher e Pra Ospitale, corre tra i mappali 21-65 della frazione di S. Pietro di Barbozza, sez. B, foglio XIII, indi numeri 22-67, numeri 66-67, attraversa la strada dei Bisoi (fordera) e raggiunge la strada comunale del Cavalier tra i mappali numeri 24-28, per congiungersi, proseguendo lungo la strada, con il punto di partenza (ponte sulla Teva).

C) La zona di produzione delle uve delle varietà Pinot bianco, Pinot nero, Pinot grigio e Chardonnay da destinare alla tradizionale pratica di cui all'art. 5, comma 3, comprende il territorio amministrativo dei seguenti comuni in provincia di Treviso: Cappella Maggiore; Cison di Valmarino; Colle Umberto; Conegliano; Cordignano; Farra di Soligo; Follina; Fregona; Miane; Pieve di Soligo; Refrontolo; Revine Lago; San Fior; San Pietro di Feletto; San Vendemiano; Sarmede; Segusino; Susegana; Tarzo; Valdobbiadene; Vidor; Vittorio Veneto; Asolo; Caerano S. Marco: Castelcucco; Cavaso del Tomba; Cornuda; Crocetta del Montello; Fonte; Giavera del Montello; Maser; Monfumo; Montebelluna; Nervesa della Battaglia, Paderno del Grappa; Pederobba; Possagno; S. Zenone degli Ezzelini; Volpago del Montello; Borso del Grappa e Crespano del Grappa.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

1. *Condizioni naturali dell'ambiente*. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino «Conegliano-Valdobbiadene - Prosecco», devono essere quelle tradizionali della zona e, in ogni caso, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerare idonei, ai fini dell'iscrizione all'albo, soltanto i vigneti ben esposti ubicati su terreni collinari con esclusione dei vigneti di fondovalle, di quelli esposti a tramontana e di quelli di bassa pianura.

2. *Densità d'impianto*. I vigneti in coltura specializzata, a decorrere dal 16 giugno 2007 devono avere una densità minima di 2500 ceppi per ettaro, calcolati sul sesto d'impianto.

3. *Forme di allevamento*. I sesti d'impianto e le forme di allevamento consentiti sono quelli già in uso nella zona, a spalliera semplice o doppia. Sono vietate le forme di allevamento espanse (tipo raggi).

La regione può consentire diverse forme di allevamento, qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.

4. *Sistemi di potatura*. Con riferimento ai suddetti sistemi di allevamento della vite, la potatura deve essere quella tradizionale e, comunque i vigneti devono essere governati in modo da non modificare le caratteristiche dell'uva, del mosto e del vino.

5. È vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l'irrigazione di soccorso.

6. *Operazioni di vendemmia*. Le uve destinate alla produzione della tipologia spumante che riporta in etichetta la menzione «Rive» devono essere raccolte esclusivamente a mano.

7. *Resa a ettaro e gradazione minima naturale*.

Per i vini a Denominazione di origine controllata e garantita «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco» di cui all'art. 1, comma 1, la resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve essere superiore a tonnellate 13,50, ed il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve destinate alla vinificazione deve essere di 9,50 vol.

Per i vini DOCG «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco» spumante superiore designati con la menzione «Rive» di cui all'art. 7 comma 7, la resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve essere superiore a tonnellate 13,00 ed il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve destinate alla vinificazione deve essere di 9,50 vol.

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco» spumante superiore e frizzante possono avere un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 9,00% vol, purché la destinazione delle uve atte ad essere elaborate, venga espressamente indicata nei documenti ufficiali di cantina e nella denuncia annuale delle uve. Tuttavia qualora si verifichino condizioni climatiche sfavorevoli può essere concessa la deroga di cui all'art. 7 del regolamento CE n. 1607/2000.

Per i vino spumante avente diritto alla menzione «Superiore di Cartizze», di cui all'art. 1, comma 2, la resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve essere superiore a tonnellate 12,00, ed il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve destinate alla vinificazione deve essere di 9,50 vol.

Anche in annate eccezionalmente favorevoli, i quantitativi di uva per ettaro da destinare alla produzione dei vini a Denominazione di origine controllata e garantita «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco» dovranno essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione non superi del 20% i limiti medesimi.

La regione Veneto, su richiesta motivata del Consorzio di tutela della presente denominazione di origine e sentito il parere delle categorie interessate, con proprio provvedimento da emanarsi ogni anno nel periodo immediatamente precedente la vendemmia, può stabilire di ridurre i quantitativi di uva per ettaro rivendicabile, anche con riferimento a singole zone geografiche, rispetto a quelli fissati nel presente comma, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

1. *Vinificazione*.

Le operazioni di vinificazione delle uve, di cui all'art. 2, devono essere effettuate all'interno dei comuni della zona di produzione delimitata all'art. 3, comma 1, lettera *A)*, anche se compresi soltanto in parte nella zona delimitata.

Le uve delle varietà Pinot bianco, Pinot nero, Pinot grigio e Chardonnay, da destinare alla tradizionale pratica di cui al comma 3 del presente articolo, possono essere vinificate in tutta la zona prevista dall'art. 3, comma 1, lettera *C)*; inoltre, tenuto conto delle situazioni tradizionali, le predette operazioni di vinificazione possono essere effettuate nell'intero territorio amministrativo del comune di Orsago in provincia di Treviso.

Per quanto riguarda la sottozona «Superiore di Cartizze», le operazioni di vinificazione devono essere effettuate entro il territorio del Comune di Valdobbiadene.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona atte a conferire ai vini le caratteristiche peculiari.

2. *Elaborazione*.

Le operazioni di preparazione del vino spumante e frizzante, ossia le pratiche enologiche per la presa di spuma e per la stabilizzazione, la dolcificazione nelle tipologie ove ammessa, nonché le operazioni di imbottigliamento e di confezionamento, devono essere effettuate nel territorio della provincia di Treviso.

I vini della denominazione di origine controllata e garantita «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco» elaborati nella versione spumante possono essere messi in commercio in tutte le tipologie ammesse dalla normativa vigente, con esclusione dei tipi «extra-brut» e «dolce».

I vini della denominazione di origine controllata e garantita «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco» elaborati nella versione frizzante devono essere messi in commercio nelle tipologie da «Secco» ad «Amabile» comprese, come previste dalla normativa vigente.

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini di consentire che le suddette operazioni di preparazione siano effettuate in stabilimenti situati nella provincia di Venezia, a condizione che in detti stabilimenti le ditte interessate producano - da almeno 10 anni prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930 - i vini spumanti e frizzanti, utilizzando come vino base il «Conegliano Valdobbiadene – Prosecco», reso spumante o frizzante con i metodi tradizionali in uso nel territorio previsto nel comma precedente.

3. *Pratiche tradizionali*.

Nella elaborazione del vino spumante di cui all'art. 1 è consentita la tradizionale pratica correttiva con vini ottenuti dalla vinificazione di uve Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero e Chardonnay, da sole o congiuntamente, in quantità non superiore al 15%, provenienti dai vigneti iscritti all'apposito albo, ubicati nella zona delimitata nel precedente art. 3, lettera *C)*, a condizione che il vigneto, dal quale provengono le uve di Glera usate nella vinificazione, sia coltivato in purezza varietale e, comunque, che la presenza di uve della varietà minori, di cui all'art. 2, sommata a quelle dei Pinot e Chardonnay, non superi la percentuale del 15% sopra indicata. Per il prodotto tranquillo, il vino aggiunto con l'esecuzione di tale tradizionale pratica correttiva dovrà, comunque, sempre sostituire un'eguale aliquota di vino di cui all'art. 1, che potrà essere preso in carico come vino da tavola.

4. *Resa uva/vino e vino/ettaro*.

La resa massima di uva in vino non deve essere superiore al 70% per tutte le tipologie. Qualora la resa uva/vino superi il limite di cui sopra, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine per tutta la partita.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

1. I vini «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco» di cui all'art. 1 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«*Conegliano Valdobbiadene - Prosecco*»:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: vinoso, caratteristico con profumo leggero di fruttato;

sapore: gradevolmente amarognolo e giustamente sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l;

«*Conegliano Valdobbiadene - Prosecco» frizzante*:

colore: giallo paglierino più o meno intenso, brillante, con evidente sviluppo di bollicine.

odore: gradevole e caratteristico di fruttato;

sapore: fresco, armonico, piacevolmente frizzante, fruttato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

Nella tipologia prodotta tradizionalmente per fermentazione in bottiglia, è possibile la presenza di una velatura. In tal caso è obbligatorio riportare in etichetta la dicitura «rifermentazione in bottiglia». Le caratteristiche dell'odore e del sapore per detto vino e l'acidità totale minima sono le seguenti:

odore: gradevole e caratteristico di fruttato con possibili sentori di crosta di pane e lievito;

sapore: fresco, armonico, piacevolmente frizzante, fruttato con possibili sentori di crosta di pane e lievito;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

«*Conegliano Valdobbiadene - Prosecco» spumante superiore*:

colore: giallo paglierino più o meno intenso brillante con spuma persistente;

odore: gradevole e caratteristico di fruttato;

sapore: fresco, armonico, gradevolmente fruttato, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l;

«*Conegliano Valdobbiadene» Superiore di Cartizze o «Valdobbiadene» Superiore di Cartizze*:

colore: giallo paglierino più o meno intenso, brillante, con spuma persistente;

odore: gradevole e caratteristico di fruttato;

sapore: fresco, armonico, gradevolmente fruttato, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali modificare, con proprio decreto, i limiti dell'acidità totale minima e dell'estratto non riduttore minimo.

Art. 7.

Etichettatura

1. Nell'etichettatura della sola tipologia spumante DOCG «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco» può essere omesso il riferimento alla denominazione «Prosecco» ed alla menzione «superiore».

2. La designazione e presentazione del vino spumante ottenuto nella sottozona delimitata all'art. 3 deve riportare in etichetta la dizione: «Conegliano Valdobbiadene» Superiore di Cartizze o più semplicemente «Valdobbiadene» Superiore di Cartizze.

3. Nella designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e simili.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

4. Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali purché pertinenti ai vini di cui all'art. 1.

5. Nella designazione del vino spumante è consentito riportare il termine millesimato, purché il prodotto sia ottenuto con almeno l'85% del vino dell'annata di riferimento, che va indicata in etichetta.

6. Nella designazione e presentazione del vino spumante è consentito fare riferimento a comuni o frazioni di cui all'allegato elenco A, a condizione che il nome del comune o frazione in cui sono state ottenute le uve sia accompagnato dalla menzione «Rive» e che detti riferimenti siano riportati nell'albo vigneti. In etichettatura è obbligatorio indicare l'anno di produzione delle uve.

7. Nell'etichettatura la denominazione «Prosecco» deve seguire il nome della denominazione «Conegliano Valdobbiadene» o «Conegliano» o «Valdobbiadene» ed avere caratteri di dimensioni uguali o inferiori alla stessa.

La menzione «Rive», seguita dal nome del comune o frazione, e «superiore» nonché i riferimenti al «millesimo», dovranno figurare in caratteri con dimensioni massime pari a due terzi del nome della denominazione «Conegliano Valdobbiadene» o «Conegliano» o «Valdobbiadene».

8. La denominazione di origine controllata e garantita «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco» è contraddistinta in via esclusiva ed obbligatoria da un marchio collettivo di dimensioni e colori stabiliti nel manuale d'uso, di cui all'allegato B del presente disciplinare.

Tale marchio è sempre inserito nella fascetta sostitutiva del contrassegno di Stato.

Tutti gli elaboratori iscritti all'albo degli imbottigliatori, hanno inoltre facoltà di apporre separatamente il marchio, distribuito esclusivamente dal Consorzio di tutela, sulle bottiglie.

L'utilizzo del marchio è curato direttamente dal Consorzio di tutela, che deve distribuirlo a tutti gli imbottigliatori/confezionatori che ne fanno richiesta, alle medesime condizione economiche e di utilizzo riservate ai propri associati.

Art. 8.

Confezionamento

1. I vini a Denominazione di origine controllata e garantita «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco» devono essere immessi al consumo come previsto dalle norme nazionali e comunitarie, nei recipienti in vetro tradizionali per la zona.

2. *Volumi nominali, forma e colore*. I vini a Denominazione di origine controllata e garantita «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco» possono essere presentati al consumo in recipienti di vetro di qualunque capienza prevista per legge.

Fino a 5 litri sono ammesse solo le bottiglie in vetro, per colore e forma, tradizionalmente usate nella zona, la cui gamma colorimetrica può variare dalle tonalità del bianco, al giallo, al verde, al marrone, al grigio-nero di varia intensità. Inoltre, su richiesta degli operatori interessati o del Consorzio di tutela, può essere consentito con apposita autorizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'utilizzo di contenitori tradizionali della capacità di litri 6, 9 e superiori, in occasione di eventi espositive e promozionali.

3. *Chiusure*. Per i vini tranquilli sono consentite le chiusure con tappo raso bocca in sughero.

Per i frizzanti è consentito l'uso delle chiusure sopra menzionate o del tappo a fungo in sughero.

Per i recipienti di capacità non superiore a 0,200 litri destinati al confezionamento della tipologia spumante è consentito l'uso del tappo a vite con sovratappo a fungo in plastica.

ALLEGATO *A*

ELENCO DEI COMUNI E DELLE FRAZIONI CHE ACCOMPAGNANO LA MENZIONE "*RIVE*"

Elenco Comuni:

1. CISON DI VALMARINO
2. COLLE UMBERTO
3. FARRA DI SOLIGO
4. FOLLINA
5. MIANE
6. PIEVE DI SOLIGO
7. REFRONTOLO
8. SAN PIETRO DI FELETTO
9. SAN VENDEMIANO
10. SUSEGANA
11. TARZO
12. VIDOR

Elenco Frazioni:

1. Arfanta
2. Bagnolo
3. Barbisano
4. Bigolino
5. Campea
6. Carpesica
7. Col San Martino
8. Colbertaldo
9. Colfosco
10. Collalto
11. Combai
12. Corbanese
13. Cozzuolo
14. Farrò
15. Formeniga
16. Guia
17. Manzana
18. Ogliano
19. Premaor
20. Resera
21. Rolle
22. Rua
23. San Giovanni
24. San Michele
25. San Pietro di Barbozza
26. San Vito
27. Santa Maria
28. Santo Stefano
29. Scomigo
30. Solighetto
31. Soligo

ALLEGATO *B*

CONEGLIANO VALDOBBIADENE DOCG

IL LOGO

CONEGLIANO VALDOBBIADENE
P
DOCG

CONEGLIANO VALDOBBIADENE
P
DOCG

CONEGLIANO VALDOBBIADENE
P
DOCG

LOGO - COLORI ISTITUZIONALI

LOGO **3 COLORI** grigio | rosso | giallo

QUADRICROMIA	GRIGIO	C 45	M 25	Y 16	K 59
	ROSSO	C 0	M 90	Y 100	K 24
	GIALLO	C 0	M 28	Y 100	K 9

PANTONE	GRIGIO	Pantone 431
	ROSSO	Pantone 1805
	GIALLO	Pantone 131

Il colore giallo può essere sostituito anche con l'oro

ORO Pantone 872

LOGO **2 COLORI** grigio | rosso

LOGO **1 COLORE** grigio (versione in positivo)
bianco (versione in negativo)

LOGO - PROPORZIONI E DIMENSIONI

DIMENSIONE MINIMA
DI LEGGIBILITA'

SECTION 01 - CONEGLIANO VALDOBBIADENE DOCG

LOGO - FONT ISTITUZIONALE

ITC Garamond Book Condensed

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

SECTION 02

APPLICAZIONI DEL LOGO

CONEGLIANO VALDOBBIADENE DOCG

COLORI ISTITUZIONALI PER L'APPLICAZIONE DEL LOGO SULLE ETICHETTE

Opzione 1 - Nero

Opzione 2 - Bianco

Opzione **3** - Oro

Opzione **4** - Argento

FASCETTA SOSTITUTIVA DEI CONTRASSEGNI DI STATO PER I VINI DOCG

CONSORZIO PER LA TUTELA DEL PROSECCO DI
CONEGLIANO VALDOBBIADENE

Via Roma, 7 - 31053 Pieve di Soligo (TV)
Tel. +39 0438 83028 Fax +39 0438 842700 info@prosecco.it
www.prosecco.it

CONEGLIANO VALDOBBIADENE
P
DOCG

ANNESSO *3*

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA DEI VINI «COLLI ASOLANI – PROSECCO» O «ASOLO - PROSECCO»

Art. 1.

Denominazione e vini

1. La denominazione di origine controllata e garantita «Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie:

- «Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco»;
- «Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco» spumante, accompagnato dalla menzione superiore;
- «Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco» frizzante.

Art. 2.

Base ampelografica

1. I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco» devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti costituiti dal vitigno Glera; possono inoltre concorrere in ambito aziendale fino ad un massimo del 15%, da sole o congiuntamente, le uve dei vitigni Verdiso, Bianchetta trevigiana, Perera, Glera lunga.

2. I vini destinati alla pratica tradizionale disciplinata all'art. 5, comma 8, devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti, ricadenti nell'ambito della zona di cui all'art. 3, comma 1, lettera *B)*, iscritti all'apposito albo DOCG, costituiti dai vitigni Pinot bianco, Pinot nero, Pinot grigio e Chardonnay, presi da soli o congiuntamente.

Art. 3.

Zone di produzione delle uve

1. La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini della denominazione di origine controllata e garantita «Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco», ricadente nell'ambito della zona di produzione della denominazione di origine controllata «Prosecco», è delimitata come segue:

A) La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a D.O.C.G «Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco», di cui all'art. 1, comprende l'intero territorio dei comuni di Castelcucco, Cornuda e Monfumo e parte del territorio dei comuni di: Asolo, Caerano S. Marco, Cavaso del Tomba, Crocetta del Montello, Fonte, Giavera del Montello, Maser, Montebelluna, Nervesa della Battaglia, Paderno del Grappa, Pederobba, Possagno del Grappa, S. Zenone degli Ezzelini e Volpago del Montello.

Tale zona è così delimitata: dalla località Ciano in comune di Crocetta del Montello il limite prosegue verso Est lungo la provinciale della «Panoramica del Montello» fino al punto d'uscita sulla stessa della trasversale del Montello contraddistinta con il n. 14; dall'incrocio segue una linea verticale rispetto alla «Panoramica» fino a raggiungere l'orlo del colle che dà sul fiume Piave. Da questo punto il limite segue in direzione Est la parte alta della scarpata del Montello che costeggia il Piave fino alla località detta Case Saccardo in comune di Nervesa della Battaglia, prosegue quindi, verso Sud-Est, lungo il confine tra i comuni di Nervesa e Susegana e lungo la litoranea del Piave che passando per l'idrometro conduce all'abitato di Nervesa, da dove piega ad Ovest lungo la Strada Statale n. 248 «Schiavonesca Marosticana» che percorre fino al confine della provincia di Treviso con quella di Vicenza, in prossimità del km 42,500 circa, nel comune di S. Zenone degli Ezzelini. In corrispondenza di tale confine segue verso nord la strada per Liedolo, supera tale centro abitato in località Capitello, piega ad Est lungo la strada per Mezzociel. Di qui prosegue lungo la strada per Fonte Alto, da dove piega a nord costeggiando la strada per Paderno del Grappa.

Superato il paese di Paderno del Grappa, il limite segue la rotabile in direzione Nord per Possagno del Grappa toccando Tuna Rover e giunto in località Fornace piega a Nord-Ovest per la località Roi di Possagno, da dove, costeggiando il torrentello raggiunge la località Giustinet. Prosegue quindi verso Est tenendosi a monte della «Pedemontana del Grappa» a una quota di circa 300 m s.l.m e cioè al limite di vegetazione naturale della vite.

Il confine passa pertanto sopra il paese di Possagno in corrispondenza del tempio del Canova, poco sopra l'abitato di Obliedo e di Cavaso del Tomba, mantenendosi a una distanza media di circa 400 m a Nord della «Pedemontana del Grappa». Riavvicinandosi a tale strada, il limite raggiunge la parte alta dell'abitato di Granigo in comune di Cavaso, da dove in linea retta giunge alla località Costa Alta. Da qui, a quota 303, segue dagli inizi la strada che passando nei pressi della colonia Pedemontana porta a Sud-Est sulla «Pedemontana del Grappa». Scende quindi per tale strada e ritornato sulla «Pedemontana del Grappa», il limite costeggia quest'ultima fino al suo punto di intersezione con la statale n. 348 «Feltrina», una volta superato il centro abitato di Pederobba.

Segue quindi detta statale fino a Onigo di Pederobba, in corrispondenza del quale piega ad Est seguendo la strada per Covolo, tocca Pieve, Rive, costeggia il canale Brentella fino a quota 160 e poi verso Nord-Est raggiunge Covolo, lo supera e giunge a Barche, dove raggiunge la quota 146 m s.l.m. in prossimità della riva del Piave. Da quota 146 prosegue lungo la strada verso Sud fino ad incrociare quella per Crocetta del Montello in prossimità del km 27,800 circa.

Lungo tale strada prosegue verso Sud ed all'altezza della località Fornace piega a Sud-Est per quella che raggiunge Rivasecca, la supera e seguendo sempre verso Sud-Est la strada che costeggia il canale di Castelviero, raggiunge la località Ciano da dove è iniziata la delimitazione.

B) La zona di produzione delle uve delle varietà Pinot bianco, Pinot nero, Pinot grigio e Chardonnay da destinare alla tradizionale pratica di cui all'art. 5, comprende il territorio amministrativo dei seguenti comuni in provincia di Treviso: Cappella Maggiore; Cison di Valmarino; Colle Umberto; Conegliano; Cordignano; Farra di Soligo: Follina; Fregona; Miane; Pieve di Soligo; Refrontolo; Revine Lago; San Fìor; San Pietro di Feletto; San Vendemiano; Sarmede; Segusino; Sernaglia della Battaglia; Susegana; Tarzo; Valdobbiadene; Vidor; Vittorio Veneto; Asolo; Caerano S.Marco; Castelcucco; Cavaso del Tomba; Cornuda; Crocetta del Montello; Fonte; Giavera del Montello; Maser; Monfumo; Montebelluna; Nervesa della Battaglia; Paderno del Grappa; Pederobba; Possagno; S. Zenone degli Ezzelini; Volpago del Montello; Borso del Grappa e Crespano del Grappa.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a D.O.C.G. «Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco» devono essere quelle tradizionali della zona o comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le loro specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerare idonei, ai fini dell'iscrizione nell'albo previsto dalla normativa vigente, unicamente i vigneti ben esposti, ubicati su terreni collinari e/o pedecollinari con esclusione dei vigneti di fondovalle e di quelli esposti a tramontana.

2. Sono consentite esclusivamente le forme di allevamento a spalliera semplice.

La regione può consentire diverse forme di allevamento, qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.

Per i nuovi impianti o reimpianti realizzati dopo l'approvazione del presente disciplinare il numero di ceppi ad ettaro, calcolato sul sesto di impianto, non potrà essere inferiore a 3.000.

3. È vietata ogni pratica di forzatura; è ammessa l'irrigazione di soccorso.

4. Per i vini a Denominazione di origine controllata e garantita di cui all'art. 1 1a resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve essere superiore a tonnellate 12 ed il titolo alcolomentrico volumico naturale minimo delle uve destinate alla vinificazione deve essere di 9,50 % vol.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro di vigneto a coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalle viti.

Anche in annate favorevoli i quantitativi di uva ottenuti da destinare alla produzione dei vini a Denominazione di origine controllata e garantita «Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi. Oltre detto limite tutta la partita perde il diritto alla denominazione d'origine controllata e garantita.

La regione Veneto, su richiesta motivata del Consorzio di Tutela e previo parere espresso dal comitato tecnico consultivo per la vitivinicoltura di cui alla legge regionale n. 55/1985 può, con proprio provvedimento, stabilire di ridurre i quantitativi di uva per ettaro rivendicabile rispetto a quelli sopra fissati, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ed al Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini. I rimanenti quantitativi, fino al raggiungimento dei limiti massimi previsti dal presente comma, saranno presi in carico per la produzione di vino da tavola.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione dei vini di cui all'art. 2, devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3, comma 1, lettera *A)*. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate anche nell'intero territorio dei comuni compresi in parte nella zona di produzione di cui al citato art. 3, comma 1, lettera *A)* ed in quelli di: Altivole, Crespano del Grappa, Borso del Grappa, Arcade, Trevignano, Valdobbiadene, Farra di Soligo, Vidor e Pieve di Soligo.

2. Le uve delle varietà Pinot bianco, Pinot nero, Pinot grigio e Chardonnay, da destinare alla tradizionale pratica di cui al presente articolo, possono essere vinificate in tutta la zona prevista dall'art. 3, comma 1, lettera *B)*.

3. Le operazioni di preparazione del vino spumante e frizzante, ossia le pratiche enologiche per la presa di spuma e la stabilizzazione, la dolcificazione nelle tipologia, ove ammessa, nonché le operazioni di imbottigliamento e confezionamento, possono essere effettuate anche nell'intero territorio della provincia di Treviso.

4. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco» elaborato nella versione spumante deve essere messo in commercio nelle tipologie che vanno da «Brut» a «Demi-sec» comprese, come previste dalla normativa vigente.

5. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco» elaborato nella versione frizzante deve essere messo in commercio nelle tipologie che vanno da «Secco» a «Amabile» comprese, come previste dalla normativa vigente.

6. La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70% per tutti i vini. Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine controllata e garantita. Oltre detto limite tutta la partita perde il diritto alla denominazione d'origine controllata e garantita.

7. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche tradizionali, o comunque atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

8. Nella elaborazione del vino spumante di cui all'art. 1 è consentita la pratica tradizionale dell'aggiunta con vini ottenuti dalla vinificazione di uve Pinot bianco, Pinot nero, Pinot grigio e Chardonnay, da sole o congiuntamente, provenienti da vigneti iscritti agli appositi albi e situati nella zona delimitata nel precedente art. 3, comma 1, lettera *B)*, purché il prodotto contenga almeno l'85% di vino proveniente dal vitigno Glera.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

1. I vini a D.O.C.G. di cui all'art. 1 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«*Colli Asolani - Prosecco*» o «*Asolo - Prosecco*»:

colore: giallo paglierino, più o meno carico;

odore: caratteristico di fruttato;

sapore: da secco ad abboccato, rotondo, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol.;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

«*Colli Asolani - Prosecco*» o «*Asolo - Prosecco*» *spumante superiore:*

colore: giallo paglierino più o meno intenso, brillante, con spuma persistente;

odore: gradevole e caratteristico di fruttato;

sapore: da brut ad abboccato, di corpo, gradevolmente fruttato, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

«*Colli Asolani - Prosecco*» o «*Asolo - Prosecco*» *frizzante:*

colore: giallo paglierino più o meno intenso, con formazione di bollicine;

odore: gradevole e caratteristico di fruttato;

sapore: da secco ad amabile, fruttato, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

Per tale tipologia prodotta tradizionalmente per fermentazione in bottiglia, è possibile la presenza di una velatura. In tal caso è obbligatorio riportare in etichetta la dicitura «rifermentazione in bottiglia». Le caratteristiche dell'odore e del sapore per detto vino e l'acidità totale minima sono le seguenti:

odore: gradevole e caratteristico di fruttato con possibili sentori di crosta di pane e lievito;

sapore: asciutto, frizzante, fruttato con possibili sentori di crosta di pane e lievito;

acidità totale minima: 4,0 g/l.

È facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore.

Art. 7.

Etichettatura

1. Nell'etichettatura della tipologia spumante la predetta denominazione «Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco» è accompagnata dalla menzione «superiore».

2. Nella designazione dei vini D.O.C.G. «Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco» è vietata qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «scelto», «selezionato», e similari.

3. È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

4. Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali «viticoltore», «fattoria», «tenuta», «podere», «cascina», ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni CE in materia.

5. Nell'etichettatura la denominazione «Prosecco» deve seguire il nome della denominazione «Colli Asolani» o «Asolo» ed avere caratteri di dimensioni uguali o inferiori alla stessa. La menzione «Superiore» dovrà utilizzare caratteri di dimensioni massime pari a due terzi del nome della denominazione.

Art. 8.

Confezionamento

1. I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco» devono essere immessi al consumo, nei recipienti in vetro tradizionali per la zona, delle capacità consentite dalle norme metrologiche nazionali e comunitarie vigenti, fino a 5 litri, ed aventi una gamma colorimetrica che può variare nelle varie intensità e tonalità del bianco, del giallo, del verde, del marrone, del grigio-nero.

2. Su richiesta degli operatori interessati, con apposita autorizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è consentito, in occasione di particolari eventi espositivi o promozionali, l'utilizzo di contenitori tradizionali della capacità di litri 6, 9 e superiori.

3. Per la chiusura delle bottiglie è consentito solo l'uso di tappi raso bocca in sughero; i recipienti di capacità non superiore a 0,375 litri possono utilizzare il tappo a vite.

Per i recipienti di capacità non superiore a 0,200 litri destinati al confezionamento della tipologia spumante è consentito l'uso del tappo a vite con sovratappo a fungo in plastica.

Per la tipologia frizzante è altresì ammesso l'utilizzo del tappo cilindrico di sughero trattenuto dalla tradizionale chiusura in spago.

09A04246

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Garda bresciano» o «Riviera del Garda bresciano».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dal Consorzio di Tutela Vini Doc «Garda Classico», «Garda Bresciano» e «San Martino della Battaglia» intesa ad ottenere la modifica degli articoli 4, 5, e 9 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Garda Bresciano» o «Riviera del Garda Bresciano»;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Lombardia, in merito alle modifiche proposte dal Consorzio sopra indicato, al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Garda Bresciano» o «Riviera del Garda Bresciano»;

Ha espresso, nella riunione del 10 e 11 febbraio 2009, presente il funzionario della Regione Lombardia, parere favorevole alla suddetta istanza, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, le modifiche ai suddetti articoli 4, 5, e 9 del disciplinare di produzione come specificato in allegato.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica dovranno, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, essere inviate al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni geografiche Tipiche dei Vini - Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «GARDA BRESCIANO» O «RIVIERA DEL GARDA BRESCIANO».

All'art. 4, dopo il comma 2, inserire il seguente comma:

«Fermi restando i vigneti esistenti, i nuovi impianti ed i reimpianti devono essere composti da un numero di ceppi ad ettaro non inferiore 3500 calcolati sulla base del sesto d'impianto.».

All'art. 4, comma 5, sostituire la dicitura «q.li 125» con «11 tonnellate».

All'art. 4, dopo il comma 5, inserire il seguente comma:

«Le rese massime di uva per i nuovi impianti e per i sovrainnesti devono essere le seguenti:

nuovi impianti:

1° anno: produzione rivendicabile zero;

2° anno: produzione rivendicabile zero;

3° anno: produzione rivendicabile fino al 100% della resa indicata nel disciplinare;

sovrainnesti:

1° anno: produzione rivendicabile zero;

2° anno: produzione rivendicabile fino al 50% della resa indicata nel disciplinare;

3° anno: produzione rivendicabile fino al 100% della resa indicata nel disciplinare.».

All'art. 5, dopo il comma 4, inserire il seguente comma:

«Nel caso che le diverse uve della composizione ampelografica dei vigneti iscritti all'Albo siano vinificate separatamente, l'assemblaggio definitivo per l'ottenimento dei vini a denominazione di origine controllata «Garda Bresciano» o «Riviera del Garda Bresciano», deve avvenire prima della richiesta di campionatura per il riconoscimento della denominazione, e comunque prima della estrazione dalla cantina del produttore.».

All'art. 5 è eliminato il comma 6:

«È ammessa la correzione con mosti e vini provenienti anche da zone di produzione diverse da quella delimitata nel precedente art. 3 nella misura del 10% del volume al solo «Riviera del Garda Bresciano» o «Garda Bresciano» rosso.».

L'art. 9 è eliminato.

09A04248

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Modalità di richiesta dei dati contabili ed amministrativi necessari all'istruttoria per l'erogazione del contributo erariale previsto dall'art. 23 della legge 27 febbraio 2004, n. 47 destinato alla copertura degli oneri connessi col rinnovo del C.C.N.L. 2002/03 degli addetti al settore del trasporto pubblico locale delle aziende attive esclusivamente nei territori delle regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sicilia. Anno 2009.

Si informa che questo Ministero avvia la procedura mirata ad erogare il contributo per l'anno 2009 previsto dalla citata legge, spettante alle aziende del comparto attive esclusivamente nei territori delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Sicilia.

Si chiarisce che per le aziende operanti nei bacini di traffico ricadenti in altri ambiti nazionali, i contributi destinati alla copertura dei contratti di categoria rinnovati per i bienni compresi nel periodo 20002/2007 sono erogati dalle rispettive amministrazioni regionali, in virtù delle disposizioni introdotte dall'art.1, comma 295 e seguenti della legge finanziaria 2008.

Al fine di procedere all'istruttoria mirata alla liquidazione delle risorse erariali in argomento, si invitano le imprese interessate a presentare istanza in bollo da € 14,62 come riprodotta nell'allegato A, corredata dal certificato rilasciato dalla Camera di commercio e dai consueti prospetti, accuratamente compilati e sottoscritti da tutti gli organi ivi indicati, riprodotti sul sito internet: www.trasporti.gov.it - home page «bandi e concorsi».

Tali documenti, da presentare in originale e fotocopia, devono pervenire entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso, a pena di decadenza dal diritto a percepire il contributo in questione, all'indirizzo prestampato nella citata istanza.

Questo Ministero si riserva la facoltà di chiedere l'integrazione di documenti istruttori.

Una copia dei medesimi documenti in carta semplice va altresì inviata, per conoscenza, al rispettivo ente concedente, il quale curerà l'inoltro a questo Ministero unicamente del prospetto di cui all'allegato 1, firmato dal dirigente responsabile del medesimo ente concedente per asseverare l'appartenenza dell'azienda al comparto del trasporto pubblico locale.

Il presente avviso è valido a tutti gli effetti di legge.

09A04192

RETTIFICHE

Avvertenza. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al testo del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, coordinato con la legge di conversione 9 aprile 2009, n. 33, recante: «Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario.». (Testo coordinato pubblicato nel supplemento ordinario n. 49/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 85 dell'11 aprile 2009).

Nel testo coordinato citato in epigrafe, pubblicato nel sopraindicato supplemento ordinario, a pag. 36, prima colonna, all'art. 1, comma 7, dove è scritto: «… a GPL e di euro 650 per le installazioni degli impianti a *metano sugli* autoveicoli di categoria "euro 0", "euro 1" ed "euro 2", nei limiti della disponibilità …», leggasi: «… a GPL e di euro 650 per le installazioni degli impianti a *metano, sugli* autoveicoli di categoria "euro 0", "euro 1" ed "euro 2", nei limiti della disponibilità …».

09A04399

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-087) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	
serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00